



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

31.08.2022

Modifica dell'ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Spiegazioni

Indice

1.	Situazione iniziale	4
2.	Procedura di consultazione e valutazione	4
2.1.	Risultati e adeguamenti materiali fondamentali	4
2.2.	Richieste emerse dalla consultazione che non sono state considerate	5
3.	Punti essenziali del progetto.....	7
3.1.	Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)	7
3.2.	Ordinanza sul registro di commercio (ORC).....	9
3.3.	Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP).....	11
3.4.	Ordinanza sul trattamento dei dati nell'UDSC (OTDD)	12
3.5.	Ordinanza sulla trasparenza (OTras)	12
3.6.	Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP).....	12
3.7.	Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)	12
4.	Commento ai singoli articoli	13
4.1.	Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)	13
4.2.	Ordinanza sulla trasparenza (OTras)	18
4.3.	Ordinanza sul registro di commercio (ORC).....	18
4.4.	Ordinanza sul trattamento dei dati nell'UDSC (OTDD)	21
4.5.	Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP).....	22
4.6.	Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP).....	27
4.7.	Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)	33
5.	Ripercussioni	37
5.1.	Ripercussioni per la Confederazione.....	37
5.1.1.	Attuazione di un obbligo di autorizzazione per l'acquisto di vecchi metalli preziosi.	37
5.1.2.	Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di autorizzazione e di vigilanza ai sensi della LRD.....	38
5.2.	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.....	38
5.2.1.	Miglioramento della trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo	38
5.2.2.	Patente di acquirente per saggianti del commercio di vecchi metalli preziosi e metalli preziosi	39
5.3.	Ripercussioni sull'economia	39
5.4.	Ripercussioni sugli operatori interessati	39
5.4.1.	Miglioramento della trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo	39
5.4.2.	Introduzione di un obbligo di autorizzazione per l'acquisto di vecchi metalli preziosi	39

5.4.3.	Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di vigilanza ai sensi della LRD	40
6.	Aspetti giuridici	41
6.1.	Costituzionalità e legalità.....	41
6.2.	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	41
7.	Entrata in vigore	41

Allegato:

Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1. Situazione iniziale

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la revisione della legge sul riciclaggio di denaro¹ (LRD)². Tale revisione prevede un ulteriore rafforzamento del dispositivo di difesa della Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; in particolare tiene conto delle principali raccomandazioni scaturite dal rapporto del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera del dicembre 2016³. Nel complesso sono stati adeguati cinque atti normativi.

Gli adeguamenti legislativi concernenti il sistema di comunicazione dei sospetti di riciclaggio di denaro, l'introduzione di un meccanismo di controllo per l'acquisto di vecchi metalli preziosi, l'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini⁴ (UDSC; di seguito «Ufficio centrale») quale nuova autorità di vigilanza per la lotta contro il riciclaggio di denaro e la trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo richiedono disposizioni esecutive. Lo scopo dei presenti adeguamenti di ordinanze è concretizzare adeguatamente le misure adottate. In un'ottica di verifica dell'adeguatezza del livello di regolamentazione nell'ambito dei mercati finanziari, si intende altresì trasporre nell'ordinanza sul riciclaggio di denaro del Consiglio federale (ORD)⁵ le disposizioni rilevanti sul sistema di comunicazione previste dalle ordinanze sul riciclaggio di denaro delle autorità di vigilanza (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA; ORD-FINMA⁶] e Commissione federale delle case da gioco [CFCG; ORD-CFCG⁷]) e del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP; ORD-DFGP⁸].

Oltre alla revisione dell'ORD, vengono attuati anche adeguamenti dell'ordinanza del 17 ottobre 2007⁹ sul registro di commercio (ORC), dell'ordinanza dell'8 maggio 1934¹⁰ sul controllo del commercio in metalli preziosi (OCMP), dell'ordinanza del 6 novembre 2019¹¹ sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP), dell'ordinanza del 24 maggio 2006¹² sul principio di trasparenza dell'amministrazione (OTras), dell'allegato 43 dell'ordinanza del 23 agosto 2017¹³ sul trattamento dei dati personali nell'UDSC (OTDD) e dell'ordinanza del 25 agosto 2004¹⁴ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD).

2. Procedura di consultazione e valutazione

2.1. Risultati e adeguamenti materiali fondamentali

Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD): c'è un certo disaccordo sul principio di trasferimento nell'ORD delle disposizioni relative alle obbligazioni nei casi sospetti. I rappresentanti degli intermediari finanziari che non erano fino ad allora sottoposti all'ORD deplorano segnatamente

¹ RS 955.0

² FF 2021 668

³ *Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d'évaluation mutuelle*, 2016 (in francese e inglese); www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Integrità della piazza finanziaria, oppure <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-suisse-2016.pdf>

⁴ Dal 1° gennaio 2022 l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha cambiato nome in dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

⁵ RS 955.01

⁶ RS 955.033.0

⁷ RS 955.021

⁸ RS 955.022

⁹ RS 221.411

¹⁰ RS 941.311

¹¹ RS 941.319

¹² RS 152.31

¹³ RS 631.061

¹⁴ RS 955.23

l'applicazione di un atto legislativo supplementare nella già fitta rete di regole applicabili nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD, ORD-FINMA, Convenzione di diligenza della banche, circolari della FINMA ecc.) e avevano rilevato che il trasferimento di alcune disposizioni nell'ORD non era sempre coerente. Hanno altresì criticato la mancanza di coordinamento, in particolare in occasione della revisione dell'ORD-FINMA e una certa insicurezza giuridica derivante dall'entrata in vigore differita di questa ordinanza rispetto alla LRD. Per tenere conto di questa richiesta, è stato deciso di spostare l'entrata in vigore delle rivedute LRD e ORD dal 1° ottobre 2022 al 1° gennaio 2023, allineandole così con l'entrata in vigore delle altre ordinanze sul riciclaggio di denaro. Per finire, sebbene il soggetto non sia stato sollevato nella consultazione esterna, il numero 3.1 *in fine* precisa che le disposizioni riviste della LRD relative al sistema di comunicazione dei sospetti saranno applicabili alle comunicazioni di sospetti pendenti presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione, MROS) alla data dell'entrata in vigore dell'ORD rivista.

Ordinanza sul registro di commercio (ORC): in linea di massima, l'introduzione sulla base del rischio di determinati obblighi di trasparenza per le associazioni è stata accolta con favore. Tuttavia, a più riprese è stato espresso il desiderio, in parte con una certa enfasi, che le associazioni minori vengano escluse fin d'ora dall'obbligo di iscrizione nel registro di commercio. È stata inoltre avanzata la richiesta di limitare l'obbligo di iscrivere pubblicamente nel registro di commercio il nome dei membri della direzione e delle persone con diritto di rappresentanza operativi all'estero. Rispetto all'avamprogetto posto in consultazione, la soluzione descritta al numero 3.2 tiene ora pienamente conto di queste due richieste.

Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP): l'associazione che rappresenta i saggiatori del commercio che trattano metalli preziosi bancari ha espresso grande inquietudine per quanto concerne la confidenzialità dei dati e i segreti dei suoi membri. Ha quindi proposto di potenziare il segreto in funzione dell'Ufficio centrale e del suo personale introducendo nell'OCMP una disposizione sul segreto d'ufficio che riprenda in larga parte l'articolo 14 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)¹⁵. Non è stato dato seguito alla proposta, dato che il segreto d'ufficio è già disciplinato in modo analogo all'articolo 14 LFINMA e all'articolo 94 dell'ordinanza sul personale federale (OPers)¹⁶, applicabile al personale dell'Ufficio centrale. Per contro, al fine di tenere conto dell'inquietudine del settore, è previsto di escludere dal campo di applicazione della legge sulla trasparenza (LTras¹⁷; cfr. n. 3.5) le attività di vigilanza dell'Ufficio centrale legate ai saggiatori del commercio che trattano metalli preziosi bancari. I dati raccolti in precedenza dalla FINMA e dagli organismi di autodisciplina (OAD) nel quadro della vigilanza di questi intermediari finanziari erano esclusi dalla LTras, dal momento che questa non si applica né alla FINMA né agli OAD. A questo punto, nulla giustifica un trattamento dei dati sensibili diverso in seguito al trasferimento delle competenze per la vigilanza LRD dei saggiatori di commercio interessati. In questo contesto va tuttavia rilevato che l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) non approva una tale esclusione dal campo di applicazione della LTras poiché ritiene che ciò non rispetti la volontà del legislatore e un'ulteriore esclusione vada sancita a livello di legge.

2.2. Richieste emerse dalla consultazione che non sono state considerate

Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD): la richiesta del settore di sostituire la frase introduttiva dell'articolo 12a capoverso 2 «Se sussistono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità...» con «Se l'intermediario finanziario è informato da un'autorità di imminenti misure di sicurezza...» non è stata ripresa. La formulazione proposta limiterebbe in maniera indesiderata il campo di applicazione di questa disposizione. Un esempio di attualità che si potrebbe menzionare riguarda le sanzioni emanate dalla Svizzera in relazione al

¹⁵ RS 956.1

¹⁶ RS 172.220.111.3

¹⁷ RS 152.3

conflitto in Ucraina: può capitare che un intermediario finanziario viene a conoscenza dai giornali o dalla comunicazione del Consiglio federale che il Governo intende adottare una sanzione inflitta dall'UE, ad esempio l'estensione dell'elenco delle persone oggetto di misure di congelamento dei valori patrimoniali e delle risorse economiche. Con la formulazione proposta l'intermediario finanziario potrebbe, nonostante sia al corrente delle imminenti sanzioni nei confronti di una determinata persona con la quale intrattiene una relazione d'affari, interrompere questa relazione o permettere il prelievo di ingenti somme di denaro prima che venga ufficialmente informato dell'applicazione della misura prevista. Una simile situazione pregiudicherebbe la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Una parte del settore e un partito politico desiderano inoltre che l'articolo 12b ORD riprenda anche la disposizione delle ordinanze della FINMA, della CFCG e del DFGP che permetta all'intermediario finanziario di concludere una relazione di affari che sia stata oggetto di una comunicazione di sospetto all'Ufficio di comunicazione, se quest'ultimo informa l'intermediario finanziario di non trasmettere la comunicazione alle autorità di perseguimento penale. Non è stato dato seguito a questa domanda. Come citato nel commento all'articolo 12b ORD (cfr. 4.1), secondo l'articolo 23 capoverso 5 LRD l'Ufficio di comunicazione deve informare l'intermediario finanziario solo nel caso in cui le informazioni comunicate vengano trasmesse a un'autorità di perseguimento penale, sempre che l'intermediario finanziario non abbia già interrotto la relazione d'affari conformemente all'articolo 9b LRD e abbia già comunicato tale interruzione all'Ufficio di comunicazione. La LRD non prevede per contro che l'Ufficio di comunicazione informi l'intermediario finanziario se le informazioni comunicate non vengono trasmesse. Un tale obbligo non può di conseguenza essere introdotto neanche nell'ORD. La vecchia formulazione dell'articolo 23 capoverso 6 LRD era giustificata soprattutto dal fatto che gli intermediari finanziari dovevano attendere la decisione dell'Ufficio di comunicazione prima di poter decidere in merito a un'eventuale interruzione della relazione d'affari comunicata. La formulazione del vecchio articolo 23 capoverso 5 LRD derivava inoltre dal principio secondo cui l'Ufficio di comunicazione disponeva di un termine per decidere la trasmissione o meno della comunicazione di sospetto. L'abrogazione del termine di elaborazione per l'Ufficio di comunicazione e le disposizioni del nuovo articolo 9b capoverso 1 LRD, che consente agli intermediari finanziari di decidere in merito alla prosecuzione della relazione d'affari oggetto di comunicazione anche in assenza di una risposta dell'Ufficio di comunicazione una volta scaduto un termine di 40 giorni, rendono nulle tali giustificazioni.

Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP): con riferimento alla sua inquietudine relativa alla confidenzialità dei dati e dei segreti commerciali dei suoi membri, l'associazione che rappresenta i saggiatori del commercio che trattano metalli preziosi bancari ha proposto di prolungare di ulteriori 25 anni il termine di protezione previsto dalla legge federale sull'archiviazione (LAr)¹⁸. Non è stato dato seguito a questa domanda. La LAr non prevede termini supplementari legati agli archivi della FINMA. Non ha quindi alcuna ragione di adottare un regime più stringente per gli archivi dell'Ufficio centrale relativi alla vigilanza dei saggiatori del commercio che trattano metalli preziosi bancari.

Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD): i rappresentanti del settore hanno chiesto di modificare la formulazione dell'articolo 4 capoverso 1 terzo periodo OURD, in modo che il termine di 40 giorni di cui all'articolo 9b LRD, allo scadere del quale l'intermediario finanziario può sciogliere la relazione d'affari, cominci a decorrere non dalla data della conferma di ricezione da parte dell'Ufficio di comunicazione, bensì a partire dalla data della comunicazione. La disposizione materiale del terzo periodo, secondo cui il termine determinante inizia a decorrere dalla data di conferma di ricezione da parte dell'Ufficio di comunicazione, non era oggetto dell'attuale revisione parziale e corrisponde alla prassi attualmente applicata dall'Ufficio di comunicazione. Fintanto che una comunicazione di sospetto

¹⁸ RS 152.1

non contiene tutte le informazioni e i documenti di cui all'articolo 3 OURD, la stessa è incompleta e non può essere analizzata correttamente. L'Ufficio di comunicazione rilascia pertanto una conferma di ricezione solo quando la comunicazione è completa. Prima che ciò avvenga l'intermediario finanziario non può essere esonerato dal proprio obbligo di comunicazione a seconda delle circostanze. In particolare, ogni comunicazione di sospetto deve contenere una descrizione il più precisa possibile degli elementi di sospetto su cui si basa, comprese la documentazione e le prove dettagliate relative alle transazioni sospette e ai possibili collegamenti con altre relazioni d'affari. Alla comunicazione occorre allegare in aggiunta i documenti sulle transazioni finanziarie eseguite e sui necessari accertamenti, nonché gli ulteriori giustificativi¹⁹. Per questo motivo, il Consiglio federale non ha accolto le richieste sopra citate di modificare il testo dell'articolo 4 capoverso 1 terzo periodo dell'OURD di modo che il termine di 40 giorni previsto nell'articolo 9b della LRD inizi a decorrere dal giorno di presentazione della comunicazione, che potrebbe essere ancora incompleta. Il terzo periodo è stato precisato in modo che il termine decorra dalla data di ricevimento della comunicazione completa indicata sulla conferma di ricezione e non dal giorno di emissione della conferma di ricezione da parte dell'Ufficio di comunicazione.

3. Punti essenziali del progetto

3.1. Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)

L'ORD viene riveduta principalmente a seguito della verifica dell'attribuzione delle competenze normative. Contestualmente vengono proposte anche altre modifiche minori.

La modifica del 19 marzo 2021 ha introdotto nella LRD nuove disposizioni sull'interruzione della relazione d'affari (art. 9b) e sull'obbligo di effettuare le transazioni in una forma tale da consentire di seguirne la traccia («paper trail») nel caso in cui l'intermediario finanziario deve eseguire l'ordine di un cliente che riguarda importanti valori patrimoniali oggetto di una comunicazione (art. 9a cpv. 2). Tali disposizioni, disciplinate nella sezione 2 del capitolo 2 della LRD relativa agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, si trovano attualmente nelle ordinanze sul riciclaggio di denaro (ORD) delle autorità di vigilanza e del DFGP (cfr. art. 30 e 33 ORD-FINMA, art. 20 cpv. 2 e 3 ORD-CFCG e art. 29 cpv. 2 e 3 ORD-DFGP).

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è stato incaricato dal Consiglio federale e dalla Commissione dell'economia e dei tributi di verificare le deleghe di competenze legislative alla FINMA previste nella regolamentazione dei mercati finanziari e di presentare un rapporto al riguardo. Nel quadro di questo mandato è stata colta l'opportunità per procedere a una prima verifica dell'attribuzione delle competenze normative nell'ambito della LRD, esaminando l'attribuzione della competenza di emanare disposizioni d'esecuzione della LRD e la portata delle norme di delega relative a tale competenza. La LRD prevede che il Consiglio federale emani le disposizioni necessarie all'attuazione della legge (art. 41), pur delegando alle autorità di vigilanza e al DFGP la competenza di precisare gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e di definirne le modalità di applicazione, rispettivamente, per gli intermediari finanziari assoggettati alle autorità di vigilanza e per gli intermediari finanziari assoggettati all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione di cui all'articolo 105 della legge federale del 29 settembre 2017²⁰ sui giochi in denaro (LGD) (art. 17 LRD). Per gli «obblighi di diligenza secondo il capitolo 2» la LRD fa riferimento unicamente alla sezione 1 del capitolo 2 (Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari; art. 3–8). La sezione 2 «Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro» non è interessata da questa delega.

Come già menzionato, le ORD delle autorità di vigilanza e del DFGP comprendono disposizioni relative alla sezione 2 del capitolo 2 della LRD (cfr. art. 30–34 ORD-FINMA, art. 18–20

¹⁹ Cfr. a tal proposito DFGP, <https://www.ejpd.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/geldwaescherei/vo-anpassung/erlaeuterungen-mgww-d.pdf.download.pdf/erlaeuterungen-mgww-d.pdf>, 27.11.2019, art. 4 (disponibile solo in tedesco e francese).

²⁰ RS 935.51

ORD-CFCG e art. 27–29 ORD-DFGP). Le ragioni alla base di tale circostanza sono storiche. Fino al 1° gennaio 2010 la LRD conferiva alle autorità di vigilanza la competenza di emanare tutte le disposizioni necessarie all’attuazione della stessa. Con la modifica dell’articolo 41 LRD, introdotta dalla legge federale del 3 ottobre 2008²¹ concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, il Consiglio federale ha proposto di armonizzare le competenze normative nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro con la LFINMA, secondo cui la competenza di emanare le disposizioni di esecuzione spetta al Governo. Ha tuttavia mantenuto la delega a favore delle autorità di vigilanza per quanto riguarda gli obblighi di diligenza disciplinati nel capitolo 2 della LRD.

Affinché le disposizioni di esecuzione dell’ORD siano coerenti con il tenore dell’articolo 17 LRD, le pertinenti disposizioni dell’ORD delle autorità di vigilanza e del DFGP riguardanti gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio devono essere trasposte nell’ORD. A tale scopo viene introdotta nel capitolo 2 dell’ORD una nuova sezione 3 relativa agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. Si tratta unicamente di riprendere nell’ORD, nella misura del possibile senza introdurre modifiche materiali, le pertinenti disposizioni delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP, ad eccezione del nuovo termine di 40 giorni feriali disposto dall’articolo 9b LRD. È inoltre opportuno tenere conto della revisione dell’articolo 23 capoverso 5 LRD, secondo cui l’Ufficio di comunicazione deve informare l’intermediario finanziario solo se trasmette le informazioni a un’autorità di perseguimento penale, oltre all’abrogazione dell’articolo 23 capoverso 6 LRD. In altri termini, contrariamente a quanto previsto fino ad ora dalla LRD, d’ora in avanti l’Ufficio di comunicazione non informerà più l’intermediario finanziario in caso di mancata trasmissione a un’autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicategli sulla base dell’obbligo o del diritto di comunicazione. È altresì necessaria una modifica dell’oggetto (art. 1) e del campo di applicazione (art. 2) dell’ORD, al fine di garantire che la nuova sezione sia applicata a tutti gli intermediari finanziari assoggettati alla LRD, e non solo agli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 LRD come avveniva finora. In conseguenza delle modifiche della LRD e della trasposizione nell’ORD delle disposizioni sugli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, anche le ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP devono essere sottoposte a revisione.

L’8 marzo 2022²² la FINMA ha posto in consultazione una revisione parziale dell’ORD-FINMA. Questa mira, in particolare, ad abrogare le disposizioni relative agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro che sono state riprese dall’ORD. La CFCG e il DFGP hanno proceduto altresì agli adeguamenti necessari delle rispettive ordinanze. È previsto che le rivedute ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP entrino in vigore contestualmente alle LRD e ORD riviste, ovvero il 1° gennaio 2023.

Con l’entrata in vigore della legge del 15 giugno 2018²³ sugli istituti finanziari (LIsFi), il 1° gennaio 2020, è stato abolito lo statuto di intermediario finanziario direttamente sottoposto (IFDS) alla vigilanza della FINMA. Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 LRD, per esercitare legalmente la propria attività, devono affiliarsi a un OAD. Non possono pertanto più scegliere se affiliarsi a un OAD o chiedere alla FINMA l’autorizzazione a esercitare l’attività a titolo professionale. Dagli articoli 11 e 12 ORD devono pertanto essere soppressi i riferimenti alla richiesta di autorizzazione alla FINMA, che disciplinano, rispettivamente, il passaggio a un’attività esercitata a titolo professionale e l’uscita come pure l’espulsione da un OAD.

Infine, il Parlamento ha introdotto nell’articolo 9 capoverso 1^{quater} LRD una definizione di «sospetto fondato» che determina l’obbligo di comunicare²⁴. Benché la definizione faccia riferimento soltanto agli intermediari finanziari, l’espressione «sospetto fondato» vale *mutatis mutandis* anche per i commercianti. Nella versione francese la definizione di «sospetto fondato»

²¹ RU 2009 361

²² <https://www.finma.ch/it/news/2022/03/20220308-mm-anhoerung-gwv-finma/>

²³ RS 954.1

²⁴ FF 2021 668

contenuta nell'articolo 2 capoverso 1 ORD diverge lievemente da quella fornita dalla LRD. Si coglie la presente occasione per ovviare a tale discrepanza e armonizzare l'ORD con la LRD. La modifica concerne soltanto il testo francese e non è materialmente rilevante.

Diritto applicabile alle comunicazioni che al momento dell'entrata in vigore della LRD riveduta si trovino in fase di elaborazione presso l'Ufficio di comunicazione

Nel quadro dell'entrata in vigore della revisione della LRD si pone la questione di come l'Ufficio di comunicazione debba gestire le comunicazioni di sospetto presentate prima dell'entrata in vigore della legge e delle ordinanze modificate.

A partire dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, l'Ufficio di comunicazione tratterà tutte le comunicazioni di sospetto conformemente alle nuove basi legali. Questa procedura previene incertezze sulla procedura di elaborazione da applicare alle diverse comunicazioni in base alla rispettiva data di presentazione. A partire dalla data di entrata in vigore della revisione della legge, una comunicazione di sospetto presentata secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD poco prima dell'entrata in vigore della LRD riveduta che si trovi ancora in esame al momento dell'entrata in vigore della nuova versione della legge e per la quale – in base alle disposizioni previgenti – l'Ufficio di comunicazione avrebbe dovuto prendere una decisione entro 20 giorni feriali verrà trattata come ogni altra comunicazione ricevuta dopo questa data, conformemente al nuovo articolo 9b e al nuovo articolo 23 capoverso 5 LRD. Di conseguenza, l'Ufficio di comunicazione non informerà più gli intermediari finanziari nel caso in cui non avvenga alcuna trasmissione a un'autorità di perseguimento penale nemmeno per quanto riguarda le comunicazioni presentate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Anche gli intermediari finanziari dovranno applicare le disposizioni dei nuovi articoli di legge. Una volta scaduto il termine di 40 giorni feriali, essi potranno quindi interrompere di propria iniziativa anche una relazione d'affari oggetto di una comunicazione precedente all'entrata in vigore della riveduta LRD, tanto in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD quanto secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale (CP)²⁵, sempre che l'Ufficio di comunicazione non abbia notificato loro la trasmissione delle informazioni comunicate a un'autorità di perseguimento penale (art. 9b cpv. 1 LRD), ma dovranno tuttavia segnalare tale interruzione all'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 9b capoverso 3 LRD. Ciò consentirà loro, in particolare, di decidere autonomamente in merito alla prosecuzione di relazioni d'affari oggetto di precedenti comunicazioni di sospetto presentate ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP per le quali al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge non sia ancora disponibile una decisione dell'Ufficio di comunicazione.

3.2. Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Al fine di migliorare la trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo, nella revisione del Codice civile²⁶ (CC) è stato definito l'obbligo di iscrizione nel registro di commercio per determinate associazioni con un tale rischio. Se un'associazione adempie le condizioni dell'articolo 61 capoverso 2 numero 3 CC, d'ora in poi tale associazione è assoggettata all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Per tutte le associazioni con l'obbligo di iscrizione nel registro di commercio è stato inoltre stabilito l'obbligo di tenere un elenco dei soci (art. 61a CC) e di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera (art. 69 cpv. 2 CC).

Per consentire l'attuazione del nuovo diritto secondo l'articolo 61 capoverso 2^{bis} CC, devono essere modificate le disposizioni dell'ORC reggenti l'iscrizione delle associazioni. Per poter

²⁵ RS 311.0

²⁶ RS 210

verificare il rispetto dell'obbligo di avere un rappresentante in Svizzera, si prevede che nel caso in cui i rappresentanti siano tutti domiciliati all'estero l'associazione deve presentare una dichiarazione secondo cui non sottostà all'obbligo di iscrizione. L'attività di raccolta e distribuzione di fondi, seppur svolta in linea di principio in conformità con lo scopo dell'associazione stessa, non è tuttavia indicata espressamente nel registro di commercio. Finché è iscritta nel registro di commercio e dispone di un rappresentante domiciliato in Svizzera, la questione se l'associazione sia assoggettata all'obbligo di iscrizione può rimanere aperta.

Affinché le associazioni che sono già iscritte nel registro di commercio o che d'ora in poi, in virtù della modifica della legge, saranno assoggettate all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio e alla rappresentanza da parte di una persona domiciliata in Svizzera abbiano abbastanza tempo per conformarsi ai nuovi requisiti, si è previsto un periodo transitorio di 18 mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (titolo finale art. 6^{bis} CC).

La nuova norma sulla cancellazione un'associazione iscritta nel registro di commercio avrà effetto, per contro, a partire dall'entrata in vigore della modifica. Questo significa che un'associazione già iscritta può essere cancellata senza prima essere liquidata e può continuare a esistere dopo la cancellazione soltanto se comprova di non sottostare all'obbligo di iscrizione. Ciò comporta maggiore trasparenza per le associazioni iscritte nel registro di commercio e promuove l'applicazione della misura legislativa.

Dato che i concetti che definiscono l'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 61 capoverso 2 numero 3 CC del testo di legge sono già descritti dettagliatamente nel messaggio del 26 giugno 2019²⁷ concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro e tale disposizione è pertanto direttamente applicabile («self-executing»), non sono necessarie disposizioni esecutive a tale proposito. Nel campo di applicazione della norma di legge rientrano soltanto le associazioni che raccolgono o distribuiscono, oltre le frontiere nazionali, valori patrimoniali destinati a scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali. Inoltre, un'associazione vi rientra soltanto se svolge l'attività menzionata in misura prevalente. Il campo di applicazione del testo di legge è quindi già circoscritto, in particolare alle associazioni che in virtù della loro attività presentano un rischio intrinseco di essere sfruttate per il finanziamento del terrorismo. Per di più, secondo l'articolo 61 capoverso 2^{ter} CC sussiste la possibilità di limitare ulteriormente l'applicazione con l'introduzione di un'eccezione. A livello di ordinanza è quindi possibile reagire in particolare al mutare delle circostanze e garantire che le associazioni con un minore rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo possano essere esentate dall'obbligo di iscrizione. I risultati della procedura di consultazione hanno evidenziato come l'introduzione di una disposizione derogatoria sia importante già al momento attuale. Per questo motivo ne è stata elaborata una coinvolgendo gli operatori interessati. Nell'ottica di una regolamentazione chiara e caratterizzata da un'elevata certezza del diritto, viene introdotta con la presente ordinanza un'eccezione basata su un importo limite, che esclude dal nuovo obbligo di iscrizione nel registro di commercio per le associazioni con volumi di donazioni modesti. Concretamente, l'eccezione si applica alle associazioni che raccolgono o distribuiscono non più di 100 000 franchi l'anno oltre le frontiere nazionali. Il valore soglia viene considerato separatamente: un'associazione che per esempio raccoglie 60 000 franchi e ne distribuisce 60 000 può beneficiare dell'esclusione. L'esclusione è tuttavia legata a due condizioni: l'associazione deve (1) trasferire i valori patrimoniali distribuiti oltre le frontiere nazionali tramite un intermediario finanziario svizzero e (2) assicurare una rappresentanza in Svizzera. Poiché gli intermediari finanziari svizzeri sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro e devono rispettare determinati obblighi di diligenza si garantisce in questo modo che anche gli importi inferiori a 100 000 franchi siano soggetti a un certo controllo. La rappresentanza in Svizzera assicura inoltre che vi sia una persona di contatto reperibile a disposizione delle autorità svizzere anche quando un'associazione beneficia della disposizione di esclusione.

Per la nuova categoria delle associazioni con obbligo di iscrizione viene inoltre introdotto un

²⁷ FF 2019 4539, 4618 segg.

meccanismo di discrezione. Nel registro di commercio devono essere iscritte almeno una persona della direzione e una persona domiciliata in Svizzera che possa rappresentare l'associazione. Questi criteri possono anche essere riuniti in una sola persona (membro della direzione domiciliato in Svizzera e con potere di rappresentanza). Questa soluzione tiene conto della particolare situazione di questa categoria di associazioni e delle critiche già espresse in Parlamento e successivamente nel corso della procedura di consultazione.

Per completezza, occorre indicare che il principio della libertà di associazione non viene in nessun modo toccato dall'articolo 61 capoverso 2 numero 3 CC. Infatti, né l'adesione né l'attività vengono limitate da questa disposizione. Con l'introduzione dell'obbligo di iscrizione e di rappresentanza in Svizzera si è optato per un approccio poco invasivo.

3.3. Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP)

Nella revisione della legge del 20 giugno 1933²⁸ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) è stato stabilito, anche per ridurre al minimo il rischio di ricettazione, l'obbligo di registrazione o di autorizzazione per l'acquisto a titolo professionale di vecchi metalli preziosi. I dettagli sulla patente di acquirente nonché sugli obblighi di diligenza e di documentazione dovranno essere precisati nell'OCMP.

Il Parlamento ha inoltre deciso che d'ora in poi l'Ufficio centrale diventerà l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e assumerà una funzione di vigilanza in materia di riciclaggio di denaro sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo che commerciano metalli preziosi bancari. L'attività di vigilanza viene ora definita unitamente agli obblighi di diligenza nell'ambito di una nuova ordinanza emessa dall'UDSC. Il rilascio e la revoca dell'autorizzazione complementare di nuova introduzione per il commercio di metalli preziosi bancari dovranno essere disciplinati nell'OCMP.

La nuova OCMP disciplina dunque quanto segue.

- Introduzione di un meccanismo per il controllo dell'acquisto di vecchi metalli preziosi. Chi procede a tali acquisti a titolo professionale deve rispettare gli obblighi di diligenza e di documentazione per garantire la provenienza legale dei metalli preziosi acquistati. Inoltre è previsto un obbligo di registrazione per i soggetti iscritti nel registro di commercio e un obbligo di autorizzazione per coloro che non sono iscritti nel registro di commercio.
- L'Ufficio centrale assumerà la funzione di autorità di vigilanza ai sensi della LRD per i saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano metalli preziosi bancari. Questa misura, inserita nell'articolo 42^{ter} LCMP, viene ora concretizzata a livello di ordinanza.
- Conformemente all'articolo 17 della legge federale del 19 giugno 1992²⁹ sulla protezione dei dati (LPD), il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità richiede in linea di principio una base legale formale. Secondo l'articolo 110 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005³⁰ sulle dogane (LD) i dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, possono essere trattati, se ciò è necessario per l'esecuzione dei disposti che l'UDSC deve applicare. In base all'articolo 110 capoverso 2 lettera g LD, i sistemi d'informazione possono essere gestiti segnatamente per svolgere e analizzare l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. L'OCMP concretizza ora i dati necessari per l'esecuzione dei nuovi compiti introdotti a livello di legge nell'ambito del commercio di

²⁸ RS 941.31

²⁹ RS 235.1

³⁰ RS 631.0

metalli preziosi bancari. Con la revisione totale della legge sulle dogane, in corso parallelamente, è inoltre prevista la creazione di una base giuridica specifica per il trattamento di dati particolarmente degni di protezione ai fini dell'esecuzione del controllo dei metalli preziosi (in diverse disposizioni per persone fisiche e giuridiche).

- Nella revisione parziale dell'OCMP viene inoltre inserito un adeguamento delle dimensioni minime del marchio ufficiale nell'allegato II, numero 1. Il 13 maggio 2020 la Federazione dell'industria orologiera svizzera ha sottoposto all'Ufficio centrale una richiesta di miniaturizzazione o flessibilizzazione del marchio ufficiale (punzone o marchio di garanzia) e di allineamento delle dimensioni minime allo standard internazionale. Tale richiesta viene accolta.

3.4. Ordinanza sul trattamento dei dati nell'UDSC (OTDD)

Come già citato al numero 3.3, l'articolo 110 LD costituisce l'attuale base legale per il trattamento dei dati personali. Con la presente ordinanza, l'allegato 43 dell'OTDD viene integrato per consentire il trattamento dei dati richiesti per i permessi e le autorizzazioni introdotti a livello di legge, necessari all'acquisto a titolo professionale di materie da fondere e al commercio di metalli preziosi bancari. Nel quadro della revisione totale della legge sulle dogane, in corso parallelamente, è prevista la creazione di una base giuridica specifica per il trattamento di dati particolarmente degni di protezione ai fini dell'esecuzione del controllo dei metalli preziosi.

3.5. Ordinanza sulla trasparenza (OTras)

Conformemente alla revisione della LRD approvata nel 2021, l'Ufficio centrale assume il compito di autorità di vigilanza per la lotta contro il riciclaggio di denaro della FINMA e delle OAD³¹. Per i saggiatori del commercio e le società del gruppo varranno per la maggior parte le stesse regole applicate finora³². Siccome la LTras non è applicabile alla FINMA e agli OAD, in quanto autorità di vigilanza anche l'Ufficio centrale deve essere escluso dal campo di applicazione di questa legge. Come già menzionato in precedenza, l'IFPDT non approva una simile esclusione dal campo di applicazione della LTras.

3.6. Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)

La nuova patente di acquirente introdotta nella LCMP e nell'OCMP, l'autorizzazione per i saggiatori del commercio che a titolo professionale commerciano metalli preziosi bancari nonché i relativi compiti di vigilanza sono assoggettati a emolumenti e tasse. Tali emolumenti e tasse sono definiti nell'OEm-CMP. Le entrate devono coprire completamente il necessario onere iniziale e la creazione di posti di lavoro supplementari presso l'Ufficio centrale. Per gli oneri dell'Ufficio centrale relativi a questo settore di attività e non coperti dagli emolumenti, viene riscossa una tassa di vigilanza. L'entità degli emolumenti e della tassa di vigilanza è orientata nel limite del possibile alle aliquote attuali della FINMA.

3.7. Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

La revisione parziale dell'OURD scaturisce dalla revisione parziale della LRD. Conformemente alla revisione della LRD, sono soprattutto le seguenti modifiche ad avere ripercussioni dirette sull'attività dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione):

³¹ Messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF **2019** 4539, 4552

³² Messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF **2019** 4539, 4591

- è abrogato il termine di 20 giorni per analizzare le comunicazioni di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD da parte dell'Ufficio di comunicazione. Viene tuttavia introdotto un nuovo termine di 40 giorni feriali, trascorso il quale gli intermediari finanziari, a determinate condizioni (tracciabilità della transazione [«paper trail»]), possono interrompere una relazione d'affari oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2^{ter} CP fintantoché l'Ufficio di comunicazione non comunichi di aver trasmesso le informazioni comunicate a un'autorità di perseguimento penale. Se un intermediario finanziario interrompe la relazione d'affari in un caso del genere, deve informare in merito l'Ufficio di comunicazione (art. 9b e art. 23 cpv. 5 LRD);
- l'Ufficio centrale diventa l'autorità di vigilanza ai sensi della LRD per i saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari a titolo professionale (art. 16 cpv. 1, art. 29 cpv. 1, 2^{ter} e 3, art. 29a cpv. 3 e 4 nonché art. 35 cpv. 2 LRD);
- in futuro, nel quadro della collaborazione nazionale, anche gli organismi di vigilanza e gli OAD riconosciuti potranno scambiare direttamente con l'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della LRD (art. 29b LRD);
- sono ora disciplinati la trasmissione di informazioni di un Ufficio di comunicazione estero alle autorità di perseguimento penale da parte dell'Ufficio di comunicazione, nonché l'utilizzo di tali informazioni (art. 29a cpv. 2^{bis} LRD).

4. Commento ai singoli articoli

4.1. Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)

Art. 1 lett. a e a^{bis}

L'ORD precisa in una nuova sezione 3 del capitolo 2 gli obblighi degli intermediari finanziari in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. A tale scopo, nel presente articolo viene aggiunta una nuova lettera a^{bis}. Nella lettera a viene inoltre specificato che si tratta dell'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 3 LRD.

Art. 2 cpv. 1 lett. a

La nuova sezione 3 del capitolo 2 è applicabile a tutti gli intermediari finanziari assoggettati alla LRD. Al capoverso 1 lettera a viene dunque inserito un riferimento agli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 LRD.

Art. 11 e 12 cpv. 1 e 3

I riferimenti all'autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale sono eliminati dalle disposizioni in esame. Con l'entrata in vigore della LIsFi, il 1° gennaio 2020, gli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 LRD non possono più presentare una richiesta di autorizzazione alla FINMA, poiché da tale data devono affiliarsi a un OAD. Anche nell'articolo 11 capoverso 1 si precisa che si tratta dell'attività di intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 3 LRD esercitata a titolo professionale.

Da ultimo, negli articoli in questione sono state apportate modifiche prettamente formali soprattutto del testo francese.

Titolo dopo l'art. 12

Sezione 3: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Nel capitolo 2 dell'ORD viene introdotta una nuova sezione 3. Contrariamente alle due sezioni che precedono, riguardanti soltanto gli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 LRD, questa nuova sezione si applica a tutti gli intermediari finanziari disciplinati dalla LRD e

precisa gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la sezione 2 del capitolo 2 della LRD (art. 9–11 LRD). Come menzionato nell'introduzione, si tratta perlopiù della ripresa delle pertinenti disposizioni contenute attualmente nelle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP, senza introdurre modifiche materiali, ad eccezione del nuovo termine di 40 giorni feriali previsto nell'articolo 9b LRD e in considerazione del rivisto articolo 23 capoverso 5 LRD, così come dell'abrogazione dell'articolo 23 capoverso 6 LRD.

Art. 12a Divieto di interrompere la relazione d'affari

Il capoverso 1 riprende materialmente le disposizioni degli articoli 32 capoverso 3 ORD-FINMA, 19 capoverso 1 ORD-CFCG e 28 capoverso 1 ORD-DFGP, che proibiscono all'intermediario finanziario di interrompere una relazione d'affari se sono soddisfatti i requisiti per una comunicazione secondo l'articolo 9 LRD o se l'intermediario stesso si avvale del diritto di comunicazione. Al fine di prendere in considerazione una richiesta espressa dal settore nel quadro della consultazione, il termine «di sua iniziativa» – presente nella disposizione dell'ORD-FINMA ma non in quelle delle ORD della CFCG e del DFGP – è aggiunto al capoverso 1. Ciò permette di chiarire che rimane sostanzialmente possibile per l'intermediario finanziario interrompere la relazione d'affari alla richiesta del cliente, con riserva in particolare del rispetto del *paper trail* previsto all'articolo 9a capoverso 2 LRD.

Infine, è stato deciso di tornare alla formulazione iniziale delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP per quanto concerne l'obbligo di comunicazione. Così, il divieto di interrompere la relazione d'affari deve valere già nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 9 LRD per una comunicazione all'Ufficio di comunicazione e non, come proposto nella consultazione, solo a partire dal momento in cui la comunicazione è stata effettivamente trasmessa all'Ufficio. Secondo l'articolo 9 LRD la comunicazione deve essere effettuata *senza indugio*. In pratica, questa esigenza di immediatezza lascia tuttavia un certo margine di manovra. Naturalmente è necessario effettuare la comunicazione il più rapidamente possibile per non correre il rischio di violare l'obbligo di comunicazione, in quanto una comunicazione tardiva può costituire una violazione di tale obbligo. Tuttavia, può trascorrere un certo lasso di tempo tra il momento in cui l'intermediario finanziario arriva alla conclusione, sulla base dei chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD, che le condizioni di cui all'articolo 9 ORD sono soddisfatte e il momento in cui trasmette effettivamente la comunicazione all'Ufficio di comunicazione. È quindi opportuno evitare che un intermediario finanziario possa interrompere la relazione d'affari poco prima di effettuare la comunicazione secondo l'articolo 9 LRD.

Il capoverso 2 riprende le disposizioni degli articoli 32 capoverso 2 ORD-FINMA, 19 capoverso 2 ORD-CFCG e 28 capoverso 2 ORD-DFGP, che vietano di interrompere una relazione d'affari «dubbia» o di ritirare importanti valori patrimoniali se sussistono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità. L'espressione «relazione d'affari dubbia» non è stata ripresa dall'ORD, poiché non si tratta di un concetto giuridico. Per ragioni legate alla certezza del diritto il concetto è stato tuttavia precisato. Si tratta del caso in cui un intermediario finanziario dopo gli accertamenti di cui all'articolo 6 LRD non nutre un sospetto fondato e quindi non ha l'obbligo di effettuare una comunicazione; le condizioni relative al diritto di comunicazione sarebbero adempiute, ma l'intermediario finanziario decide di non farne uso.

Art. 12b Interruzione della relazione d'affari

Nell'ambito della consultazione sull'avamprogetto di revisione della LRD, il settore ha accolto la soppressione del termine di 20 giorni per l'analisi da parte del MROS delle comunicazioni effettuate sulla base dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, a condizione che nella LRD venisse introdotta una disposizione che consentisse all'intermediario finanziario, a determinate condizioni, di porre fine a una relazione d'affari già oggetto di comunicazione. Il Consiglio federale ha dato seguito a tale richiesta emanando l'articolo 9b LRD. Questa nuova disposizione consente all'intermediario finanziario di interrompere a propria discrezione la relazione d'affari

se entro 40 giorni feriali dalla comunicazione il MROS non gli notifica di aver trasmesso a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate. Questa disposizione riprende i vigenti articoli 30 capoverso 1 lettera a numero 1 ORD-FINMA, 20 capoverso 2 lettera a numero 1 ORD-CFCG e 29 capoverso 2 lettera a numero 1 ORD-DFGP.

Il nuovo articolo 9b LRD riguarda soltanto le comunicazioni secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Non è pertanto dettagliato come i vigenti articoli 30 ORD-FINMA, 20 capoverso 2 ORD-CFCG e 29 capoverso 2 ORD-DFGP, che concernono anche le comunicazioni effettuate sulla base dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD (corrispondenza con una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività) e regolano il comportamento degli intermediari finanziari laddove le informazioni comunicate sono state trasmesse a un'autorità di perseguimento penale o se un'autorità penale ha disposto un blocco dei beni. Affinché la soppressione delle disposizioni delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP non crei un vuoto giuridico, è opportuno disciplinare nell'ORD i casi di specie.

Il tenore e la terminologia sono stati adeguati all'articolo 9b LRD. Ad esempio, la nuova disposizione definisce l'orizzonte temporale per l'interruzione della relazione d'affari e non menziona più la possibilità di decidere se mantenerla. Allo stesso modo, non utilizza più l'espressione «aver inoltrato la comunicazione» (alle autorità di perseguimento penale), bensì «la trasmissione (...) delle informazioni comunicate».³³ Si tratta di adeguamenti che materialmente non comportano alcun cambiamento. L'unica modifica materiale è data dal termine di cui all'articolo 12b capoverso 1 lettera a, fissato ora a 40 giorni feriali. Tale modifica deriva direttamente dall'articolo 9b LRD. Si osservi che non è stata ripresa la disposizione delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP secondo cui l'intermediario finanziario può decidere in merito al proseguimento della relazione d'affari se l'Ufficio di comunicazione lo informa che la comunicazione non verrà inoltrata alle autorità di perseguimento penale (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 2 ORD-FINMA, art. 20 cpv. 2 lett. a n. 2 ORD-CFCG e art. 29 cpv. 2 lett. a n. 2 ORD-DFGP). Secondo l'articolo 23 capoverso 5 LRD, l'Ufficio di comunicazione deve informare l'intermediario finanziario soltanto se trasmette le informazioni comunicate a un'autorità di perseguimento penale, sempre che l'intermediario finanziario non abbia già interrotto la relazione d'affari ai sensi dell'articolo 9b LRD e notificato tale interruzione all'Ufficio di comunicazione. La LRD non prevede per contro che l'Ufficio di comunicazione informi l'intermediario finanziario se le informazioni comunicate non vengono trasmesse. Un tale obbligo non può di conseguenza essere introdotto neanche nell'ORD. Infine, poiché l'articolo 9b LRD si applica anche se l'intermediario finanziario si avvale del diritto di comunicare, non è necessario riprendere la disposizione degli articoli 30 capoverso 1 lettera c ORD-FINMA, 20 capoverso 2 lettera c ORD-CFCG e 29 capoverso 2 lettera c ORD-DFGP.

L'obbligo statuito agli articoli 30 capoverso 2 ORD-FINMA, 20 capoverso 3 ORD-CFCG e 29 capoverso 3 ORD-DFGP di consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali in caso di interruzione della relazione d'affari a seguito di una comunicazione soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail») è stato introdotto direttamente nell'articolo 9b capoverso 2 LRD. È pertanto superfluo riprendere una tale disposizione nell'ORD.

Per contro, è necessario riprendere nell'articolo 12b capoverso 2 LRD la disposizione dell'articolo 32 capoverso 1 ORD-FINMA che impone un «paper trail» in caso di prelievo di importanti valori patrimoniali a seguito dell'interruzione di una relazione d'affari «dubbiosa» che non è stata oggetto di comunicazione. Il tenore è stato adeguato analogamente all'articolo 12a capoverso 2 ORD per circoscrivere il concetto di «relazione d'affari dubbiosa». Non è stato ripreso il riferimento dell'ORD-FINMA alla mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di

³³ Si vedano le spiegazioni alla revisione parziale del 27 novembre 2019 dell'OURD, RU 2019 4701; <https://www.ejpd.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/geldwaescherei/vo-anpassung/erlaeuterungen-mgwv-d.pdf.download.pdf/erlaeuterungen-mgwv-d.pdf> (disponibile solo in tedesco e francese).

denaro. Trattandosi nel caso di specie di un intermediario finanziario che potrebbe far uso del diritto di comunicazione, è ovvio che non dispone di un sospetto fondato. Altrimenti avrebbe il dovere, e non il diritto di comunicazione.

Con l'obiettivo di tenere conto di una richiesta espressa nel quadro della consultazione, è stato aggiunto un nuovo capoverso 3 inteso a chiarire che l'obbligo previsto all'articolo 9b capoverso 3 LRD, vale a dire di informare l'Ufficio di comunicazione in caso di interruzione della relazione d'affari, non è applicabile nei casi di cui all'articolo 12b capoverso 1 ORD. Infatti, in questi casi la pratica non è o non è più di responsabilità dell'Ufficio di comunicazione, ma è stata trasmessa a un'autorità di perseguimento penale. Di conseguenza, non vi è alcuna necessità d'informare l'Ufficio di comunicazione dell'interruzione della relazione d'affari e della sua data.

Art. 12c Informazione a un intermediario finanziario

L'articolo 12c riprende la disposizione dell'articolo 34 capoverso 2 ORD-FINMA, secondo cui l'intermediario finanziario che informa un altro intermediario finanziario conformemente all'articolo 10a LRD deve documentare tale fatto in forma appropriata. La disposizione viene però riformulata. Anziché rinviare all'articolo 10a LRD (Divieto d'informazione), la disposizione verte sull'informazione di un intermediario finanziario a un altro intermediario finanziario di aver effettuato una comunicazione (deroga al divieto d'informazione).

Per contro, non è stato ripreso l'articolo 34 capoverso 1 ORD-FINMA, in base al quale l'intermediario finanziario deve informare la FINMA o l'organismo di vigilanza delle comunicazioni inoltrate all'Ufficio di comunicazione concernenti relazioni d'affari riguardanti importanti valori patrimoniali e, in particolare, quando considerate le circostanze risulta verosimile che il caso oggetto della comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell'intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria. Secondo il Consiglio federale si tratta principalmente di una questione di vigilanza sui mercati, la cui base legale è costituita dall'articolo 29 capoverso 2 LFINMA. Nell'indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell'ORD-FINMA³⁴, la FINMA propone di trasferire senza modifiche questa disposizione in un nuovo articolo 22a capoverso 1.

Art. 20 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Nella versione francese, la definizione del sospetto fondato di cui all'articolo 20 capoverso 1 ORD viene armonizzata con quella dell'articolo 9 capoverso 1^{quater} ORD. Questa modifica non comporta ripercussioni materiali.

Per informazione: disposizioni delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP non riprese

Oltre alle disposizioni già menzionate nelle spiegazioni relative ai singoli articoli, non sono state riprese nell'ORD le disposizioni degli articoli 31 ORD-FINMA, 18 e 20 capoverso 1 ORD-CFCG così come 27 e 29 capoverso 1 ORD-DFGP, poiché secondo il Consiglio federale non rientrano materialmente nella sezione degli «Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro» o non sono più necessarie.

Articolo 31 ORD-FINMA, 18 capoverso 2 ORD-CFCG e 27 capoverso 2 ORD-DFGP (relazione d'affari dubbiosa e diritto di comunicare)

Secondo queste disposizioni, l'intermediario finanziario che in caso di relazione d'affari dubbiosa (ORD-FINMA: concernente importanti valori patrimoniali) non esercita il diritto di comunicare deve documentarne i motivi. Il Consiglio federale è del parere che queste disposizioni rientrino materialmente negli obblighi di diligenza, in modo particolare nel campo di applicazione dell'articolo 7 LRD (Obbligo di allestire e conservare documenti), e, di conseguenza,

³⁴ <https://www.finma.ch/it/news/2022/03/20220308-mm-anhoerung-gwv-finma/>

nelle competenze delle autorità di vigilanza e del DFGP secondo l'articolo 17 LRD.

Un intermediario finanziario che dispone di un indizio concreto o di più elementi in grado di far supporre che i criteri di cui all'articolo 9 lettera a LRD siano adempiuti per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari, deve procedere a ulteriori chiarimenti conformemente all'articolo 6 LRD. Se i chiarimenti gli permettono di dissipare i suoi dubbi, non è tenuto a effettuare una comunicazione, poiché non sussiste un «sospetto fondato». In applicazione dell'articolo 7 LRD, l'intermediario finanziario deve documentare i chiarimenti effettuati per poter provare di non aver violato l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD. Per quanto riguarda il diritto di comunicazione, è utile ricordare, come menzionato nel messaggio del 26 giugno 2019³⁵ concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, che il Consiglio federale e le autorità competenti lo considerano uno strumento sussidiario all'obbligo di comunicazione. *«In altri termini, prima di ricorrere al diritto di comunicazione, l'intermediario finanziario deve sempre verificare l'eventuale applicabilità dell'obbligo di comunicazione, tenendo conto a tale riguardo della giurisprudenza relativa alla nozione di «sospetto fondato». Solo se l'obbligo di comunicazione non può essere chiamato in causa, l'intermediario finanziario potrà ricorrere al diritto di comunicazione. Quindi, anche un ricorso al diritto di comunicazione presuppone sempre accertamenti preventivi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LRD»*. Anche questi accertamenti devono essere documentati conformemente all'articolo 7 LRD.

Art. 18 cpv. 1 ORD-CFCG e 27 cpv. 1 ORD-DFGP (forma della comunicazione)

Queste disposizioni obbligano le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione di effettuare la comunicazione secondo l'articolo 9 LRD in una forma tale che rispetti le prescrizioni del MROS. Il Consiglio federale ritiene che una disposizione come questa non sia più necessaria, a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, dell'articolo 3a OURD, il cui capoverso 3 dispone che chi non utilizza il sistema d'informazione [messo a disposizione dal MROS] compila l'apposito modulo dell'Ufficio di comunicazione e trasmette la comunicazione in modo protetto.

Art. 20 cpv. 1 ORD-CFCG e 29 cpv. 1 ORD-DFGP (rifiuto o interruzione di una relazione d'affari)

Conformemente a queste disposizioni, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione devono rifiutare di stabilire una relazione d'affari o interromperla se non sono in grado di ottemperare a determinati obblighi di diligenza, quali ad esempio la verifica dell'identità del giocatore o l'identificazione dell'avente economicamente diritto. Queste disposizioni si fondano su un'interpretazione *a contrario* degli obblighi derivanti dagli articoli 3–6 LRD. Al momento dell'avvio della relazione d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte, accertare l'avente economicamente diritto e chiarire l'oggetto e lo scopo o il contesto della relazione d'affari. In caso contrario non può avviare la relazione d'affari in questione, poiché violerebbe gli obblighi di diligenza secondo gli articoli 3, 4 e/o 6 LRD. Se il problema si presenta nel corso della relazione d'affari, questa, per non infrangere l'articolo 5 LRD, deve essere interrotta. Il mancato rispetto degli obblighi di diligenza secondo gli articoli 3–6 LRD non implica necessariamente l'esistenza di sospetti di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 LRD.

Gli articoli 3–6 LRD fanno parte della sezione 1 del capitolo 2 della LRD relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari, che sulla base dell'articolo 17 LRD rientrano nelle competenze delle autorità di vigilanza e del DFGP. Queste disposizioni non trovano pertanto collocazione nell'ORD e devono rimanere nelle ORD della CFCG e del DFGP. L'ORD-FINMA contiene disposizioni analoghe negli articoli 55 capoverso 2, 68 capoverso 2 e 70. Queste disposizioni figurano a giusto titolo nei capitoli dell'ORD-FINMA che precisano gli obblighi di diligenza secondo gli articoli 3–5 LRD.

³⁵ FF 2019 4539, in particolare 4567

4.2. Ordinanza sulla trasparenza (OTras)

Titolo dopo l'art. 1

Sezione 1a: Campo di applicazione della LTras

(art 2 LTras)

Art. 1a

Sin dall'inizio la Commissione federale delle banche (CFB) è stata esclusa dal campo di applicazione della LTras, poiché opera «in un settore estremamente delicato dal profilo economico e politico»³⁶. In seguito, la CFB è stata integrata nella FINMA. Quest'ultima, a sua volta è stata volutamente esclusa dal campo di applicazione della LTras sin dalla sua istituzione (art. 2 cpv. 2), dal momento che gran parte dei dati che tratta sono protetti dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale³⁷. Siccome la volontà del legislatore consisteva nell'escludere la FINMA dal campo di applicazione della LTras, si può presumere che la volontà del legislatore fosse anche quella di escludere l'Ufficio centrale poiché quest'ultimo esercita la sua funzione di autorità di vigilanza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in sostituzione della FINMA.

Finora anche la vigilanza sui saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari era in parte di competenza degli OAD. In quanto organismi di diritto privato, anche essi non sono sottoposti alla LTras.

L'esclusione dell'Ufficio centrale dal campo di applicazione della LTras è quindi una conseguenza dell'articolo 2 capoverso 2 LTras.

4.3. Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 90 Obbligo di iscrizione nel registro di commercio

Un nuovo articolo è stato aggiunto nel capitolo 7 (Associazioni) del titolo 3 dell'ORC, il quale stabilisce le associazioni sottoposte all'obbligo di iscrizione.

Per facilitare la comprensione della regolamentazione ed evitare di dover consultare la legge, il capoverso 1 riprende i criteri menzionati all'articolo 61 capoverso 2 CC che danno luogo all'obbligo di iscrizione, vale a dire l'esercizio da parte dell'associazione di una attività commerciale (lett. a), l'obbligo di revisione (lett. b) e la raccolta o la distribuzione di fondi (lett. c).

Il capoverso 2 attua la delega delle competenze prevista dall'articolo 61 capoverso 2^{ter} CC che autorizza il Consiglio federale a esentare dall'obbligo d'iscrizione le associazioni che presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. L'importo dei fondi raccolti e dei fondi distribuiti è uno dei criteri previsto nella legge. La regola fissa quindi una soglia di 100 000 franchi, al di sotto della quale le associazioni che raccolgono o distribuiscono fondi sono esentate dall'obbligo d'iscrizione. Il valore soglia di 100 000 franchi corrisponde a quello applicato per l'iscrizione delle imprese individuali³⁸. Esso vale sia per l'importo dei fondi raccolti sia per quello dei fondi distribuiti e deve essere calcolato/determinato separatamente. Concretamente, ciò significa che un'associazione che raccoglie fondi per un importo di 80 000 franchi e ne distribuisce 60 000 può beneficiare dell'esenzione. Al contrario, un'associazione che non effettua raccolte di fondi, ma finanzia con le proprie risorse progetti caritatevoli all'estero per un importo superiore a 100 000 franchi dovrà obbligatoriamente essere iscritta nel registro di commercio. Gli importi

³⁶ Messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras), FF **2003** 1783, in particolare 1806

³⁷ Messaggio sulla legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN), FF **2006** 2625, in particolare 2690

³⁸ Art. 931 CO

dei fondi raccolti e distribuiti sono determinati sulla base dei conti annuali dell'associazione. A questo proposito, è opportuno precisare che l'esenzione dall'obbligo di iscrizione comporta anche l'esenzione dall'obbligo di tenere una contabilità di cui al CO, le associazioni esentate possono quindi tenere solo una contabilità semplificata.³⁹ Per evitare che le raccolte o i versamenti puntuali diano luogo a una modifica dell'assoggettamento, l'ordinanza prevede che l'obbligo sorga solo se il valore soglia di 100 000 franchi è stato superato per due esercizi consecutivi (lett. a). Ne consegue che, nei primi due anni di esistenza, le associazioni interessate beneficiano dell'esenzione. Inoltre, per limitare il rischio residuo di abuso e garantire la trasparenza prevista dagli standard internazionali, l'esenzione è subordinata al rispetto di due requisiti supplementari: la distribuzione dei fondi deve avvenire attraverso un intermediario finanziario (lett. b) e l'associazione deve avere un rappresentante in Svizzera (lett. c). L'obbligo di ricorrere a un intermediario finanziario si applica solo alla distribuzione dei fondi e non alla loro raccolta. Conformemente ai principi applicabili alla rappresentazione delle persone giuridiche in Svizzera, il requisito del domicilio può essere soddisfatto da una persona autorizzata a rappresentare l'associazione o mediante il concorso di più persone autorizzate a rappresentare collettivamente l'associazione.

Art. 90a

Ex art. 90

In seguito all'aggiunta di un nuovo articolo all'inizio del capitolo sulle associazioni, l'attuale articolo 90, che definisce il contenuto della notificazione per l'iscrizione, diventa l'articolo 90a.

Art. 90a cpv. 4

Il nuovo capoverso 4 introduce una norma specifica per le associazioni che non soggiacciono all'obbligo di iscrizione, ma vogliono farsi iscrivere volontariamente. Se al momento della notificazione per l'iscrizione di un'associazione nel registro di commercio nessuno dei rappresentanti dell'associazione è domiciliato in Svizzera, la direzione deve allegare una dichiarazione corrispondente attestante che l'associazione non sottostà all'obbligo di iscrizione. La dichiarazione deve essere firmata da almeno un membro della direzione. Questa regola si applica anche se, in seguito a una modifica delle persone iscritte nel registro di commercio, l'associazione non ha più rappresentanti in Svizzera. In questo caso, alla richiesta di cancellazione del rappresentante domiciliato in Svizzera deve essere allegata la dichiarazione della direzione e se non viene presentata sarà richiesta. Se la direzione non conferma in tale dichiarazione che l'associazione non sottostà all'obbligo di iscrizione secondo l'articolo 61 capoverso 2 CC, può essere avviata d'ufficio una procedura per lacune nell'organizzazione (art. 939 CO e art. 152 segg. ORC).

La dichiarazione della direzione deve attestare che l'associazione non esercita un'attività commerciale, non sottostà all'obbligo di revisione e non ha come scopo principale raccogliere o distribuire fondi, oppure che non soddisfa le condizioni di esenzione previste dall'articolo 90 capoverso 2 ORC. Le autorità del registro di commercio possono affidarsi all'autodichiarazione della direzione. Non possono essere richiesti altri documenti giustificativi per provare che l'associazione non sottostà all'obbligo di iscrizione, tranne che se sussistono dubbi legittimi sull'esattezza della dichiarazione (art. 152 ORC in combinato disposto con art. 938 cpv. 1 CO nonché con il principio della documentazione).

Le associazioni soggette all'obbligo di iscrizione che hanno un rappresentante in Svizzera non devono presentare una dichiarazione. Le informazioni riportate nel registro di commercio non permettono quindi di desumere se un'associazione si sia fatta iscrivere volontariamente o in base a un obbligo legale né, nel secondo caso, quale sia il fondamento (art. 61 cpv. 2 n. 1, 2 o 3 CC). Questa precisazione non è tuttavia necessaria per l'attuazione delle nuove norme

³⁹ Art. 957 cpv. 2 n 2 CO

sulla trasparenza. Inoltre, il principio dell'obbligo di iscrizione e le sue basi possono modificarsi nel corso del tempo a seconda dell'attività perseguita dall'associazione.

Art. 92 lett. j-l

Tutte le associazioni di cui all'articolo 61 capoverso 2 CC sono tenute ad avere un rappresentante in Svizzera. Questo vale anche per le associazioni esentate dall'obbligo di iscrizione nel registro di commercio, dal momento che la presenza di un rappresentante in Svizzera costituisce una delle condizioni di esenzione (cfr. art. 90 cpv. 2 lett. c). Per non dare l'impressione che vi sia una lacuna, le associazioni che non hanno rappresentanti in Svizzera devono far menzionare sull'estratto del registro di commercio il fatto che non sottostanno all'obbligo di iscrizione, con indicazione della data della dichiarazione della direzione (lett. j).

L'iscrizione dei membri della direzione e dei rappresentanti dell'associazione è disciplinata ora alla lettera k. La lettera l viene abrogata. In linea di principio, con l'iscrizione di un'associazione nel registro di commercio devono essere iscritti i membri della direzione e le persone autorizzate a rappresentare. L'ordinanza introduce un'eccezione per le associazioni interessate dal nuovo obbligo di iscrizione e per quelle iscritte su base volontaria. Per queste associazioni occorre solo l'iscrizione di un membro della direzione e di una persona autorizzata a rappresentare domiciliata in Svizzera. È possibile che la stessa persona permetta di soddisfare entrambe le esigenze, Ad esempio, se la persona iscritta è un membro della direzione con diritto di firma e domicilio in Svizzera. Il membro della direzione iscritto non deve necessariamente essere il presidente. Le associazioni sono libere di far iscrivere più membri della direzione e persone autorizzate.

Art. 93 cpv. 2

Attualmente l'ORC non prevede norme specifiche per lo scioglimento e la cancellazione delle associazioni e nell'articolo 93 contiene unicamente un rinvio alle disposizioni sulla società anonima (art. 63–69 ORC), applicabili per analogia. La disposizione che disciplina la cancellazione (art. 65 ORC) si applica alle società sciolte e liquidate in precedenza. Questa è la regola per le società anonime. Nel caso delle associazioni, invece, la cancellazione dal registro di commercio non implica necessariamente la loro cessazione. Infatti, nonostante l'ORC non lo espliciti, le associazioni che non soggiacciono all'obbligo di iscrizione possono chiedere in qualsiasi momento di essere cancellate dal registro di commercio. In questo caso, l'associazione non viene posta in liquidazione e rimane in vita anche dopo la cancellazione. Il progetto prevede l'introduzione di un nuovo capoverso 2 che disciplina questo tipo di cancellazione. Pertanto l'articolo 93 capoverso 2 stabilisce che un'associazione che non sottostà all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio, ma che è comunque registrata, può in ogni momento chiedere la cancellazione dal registro di commercio. In linea di massima, la decisione della cancellazione compete alla direzione, ma gli statuti possono attribuire questa competenza all'assemblea generale. Alla richiesta di cancellazione deve essere allegata la decisione dell'organo competente come pure una dichiarazione scritta firmata da almeno un membro della direzione attestante che l'associazione non è soggetta all'obbligo di iscrizione. Per quanto concerne i requisiti della dichiarazione scritta, si rimanda alle considerazioni riguardanti l'articolo 90a. La dichiarazione deve consentire alle autorità del registro di commercio di verificare se le associazioni che chiedono di essere cancellate senza essere state precedentemente sciolte non infrangano l'obbligo di iscrizione. Inoltre, l'iscrizione nel registro di commercio deve menzionare il fatto che l'associazione è stata cancellata su propria richiesta, in quanto non soggetta all'obbligo di iscrizione, nonché la data della dichiarazione della direzione.

Per le associazioni soggette all'obbligo di iscrizione trova applicazione il capoverso 1. Non ci sono modifiche in proposito. Il rinvio alle disposizioni relative ai diritti delle società anonime si applica anche alle associazioni iscritte nel registro di commercio su base volontaria che vengono sciolte (art. 76–79 CC).

Art. 157, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a (concerne solo il testo francese) e 2

L'attuale disposizione sulla determinazione dell'obbligo di iscrizione degli enti giuridici e delle modifiche di fatti iscritti viene estesa alle associazioni. Al fine di includere le imprese e le associazioni soggette a iscrizione nel campo di applicazione dell'ordinanza viene utilizzata l'espressione «enti giuridici soggetti all'obbligo di iscrizione». Questa disposizione non impone agli uffici del registro di commercio di identificare tutte le associazioni e di verificare sistematicamente se queste soddisfano le condizioni di un'iscrizione obbligatoria. Tuttavia, se vengono a conoscenza di fatti che consentono di dedurre che un'associazione è sottoposta all'obbligo di iscrizione, gli uffici del registro di commercio devono effettuare i dovuti accertamenti e, se del caso, chiedere informazioni presso i tribunali o le autorità sulla base del capoverso 2.

Art. 181b Disposizione transitoria della modifica del 31 agosto 2022

Gli articoli 90a capoverso 4 e 92 lettera j si applicano alle associazioni costituite prima dell'entrata in vigore della modifica del 31 agosto 2022 soltanto 18 mesi dopo questa data, in linea con l'articolo 6b^{bis} del titolo finale CC, che fissa per le associazioni interessate dal nuovo obbligo un termine di 18 mesi per iscriversi nel registro di commercio.

L'entrata in vigore differenziata dell'articolo 90a capoverso 4 significa che le associazioni già iscritte nel registro di commercio che non hanno rappresentanti in Svizzera beneficiano di un termine di 18 mesi per fornire all'ufficio del registro di commercio una dichiarazione dalla quale risulta che non sono soggette all'obbligo di iscrizione.

Le altre modifiche dell'ORC sono applicabili da subito, in particolare le modifiche dell'articolo 92. Le associazioni sottoposte al nuovo obbligo di iscrizione non saranno dunque tenute a iscrivere tutti i membri della direzione e i loro rappresentanti. Per contro, quelle che s'iscrivono senza avere un rappresentante in Svizzera dovranno attestare di non essere soggette al nuovo obbligo. Le associazioni che non hanno rappresentanti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto e che non vogliono o non possono presentare una dichiarazione in tal senso, dovranno designare un rappresentante in Svizzera per farsi iscrivere nel registro di commercio durante il periodo transitorio. Così facendo, si evita che un'associazione iscritta durante il periodo transitorio presenti una carenza alla fine di tale periodo.

4.4. Ordinanza sul trattamento dei dati nell'UDSC (OTDD)

Allegato 43, titolo nonché n 1.1, 2.1 e 2.3 e 3.2 lett. e e f

Nel quadro della modifica della LRD del 19 marzo 2021, il nuovo articolo 31a LCMP introduce l'obbligo di ottenere una patente di acquirente per l'acquisto a titolo professionale di materie da fondere. Le procedure per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente sono identiche a quelle applicabili alla patente di fonditore (cfr. art. 31a cpv. 4 LCMP). Con la modifica della LRD si conferisce ora all'Ufficio centrale anche la competenza di rilascio dell'autorizzazione complementare per il commercio, a titolo professionale, di metalli preziosi bancari secondo l'articolo 42^{bis} LCMP. L'allegato 43 dell'OTDD viene integrato da un riferimento alla patente di acquirente e all'autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari, al fine di assicurare il trattamento dei dati personali anche per questa patente e autorizzazione. Questo complemento concerne il titolo nonché i numeri 1.1, 2.1 e 2.3. L'autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari viene inserita anche nel numero 3.2 lettere e e f.

Nell'allegato 43 viene inoltre rettificato il rimando al permesso per saggiatori del commercio sostituendolo con il rimando all'autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio. Questa nuova terminologia è stata introdotta nell'ambito della revisione della LCMP adottata il 19 marzo 2021 ed è ora inclusa nelle varie ordinanze interessate (OTDD, OCMP e OEm-CMP).

L'OTDD sarà posta in revisione nel quadro della revisione totale della legge sulle dogane, in corso parallelamente.

4.5. Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP)

Commento relativo all'utilizzo di determinati termini

In molti punti dell'OCMP si utilizzano i termini «patente» e «autorizzazione», che vengono precisati nell'OCMP (l'autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio, la patente di fonditore e la nuova autorizzazione complementare per il commercio a titolo professionale di metalli preziosi bancari nonché la patente di acquirente).

Generalmente una disposizione deve essere chiara anche se letta separatamente (ovvero senza consultare il titolo marginale o il titolo di ripartizione), di conseguenza si impone una precisazione di diverse disposizioni esistenti al fine di specificare il tipo di patente o autorizzazione. Nell'articolo 4 lettera f vengono inserite espressioni abbreviate per l'autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio (autorizzazione di esercitare la professione) e l'autorizzazione complementare per il commercio a titolo professionale di metalli preziosi bancari (autorizzazione complementare). Queste espressioni abbreviate vengono utilizzate in seguito nell'ordinanza. Le disposizioni seguenti sono interessate da questi vari adeguamenti: articolo 29, articolo 30 capoverso 4, articolo 34 capoverso 2, articolo 166, articolo 166a, titolo marginale, nonché capoversi 3 e 4, articolo 166b, articolo 168, titolo marginale, articolo 168a capoverso 3, articolo 168b capoversi 1 e 2 come pure articolo 169 capoverso 1. Questi adeguamenti non vengono commentati ulteriormente di seguito.

Art. 4 lett. f e o

Con l'introduzione dell'autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari secondo l'articolo 42^{bis} LCMP vengono inserite nuove disposizioni (art. 29a segg.) nell'ordinanza. In particolare, l'articolo 29a disciplina l'ottenimento dell'autorizzazione, mentre l'articolo 29e la sua revoca. L'articolo 4 lettera f viene pertanto integrato da un rimando a questa autorizzazione complementare e agli articoli 29a e 29e.

Inoltre, con l'articolo 31a LCMP viene introdotta una patente di acquirente per l'acquisto a titolo professionale di materie da fondere, nel caso in cui l'acquirente non è iscritto nel registro svizzero di commercio. Anche per il rilascio e la revoca della patente di acquirente è competente l'Ufficio centrale, che è pure preposto alla registrazione delle persone già iscritte nel registro svizzero di commercio. Nell'articolo 4 viene pertanto inserita la nuova lettera o, che rimanda agli articoli 172a e 172c.

Art. 29, titolo marginale

2a. Autorizzazione di esercitare la professione

In seguito alle seguenti modifiche dell'ordinanza, la numerazione del titolo marginale viene integrata con la lettera a.

Art. 29a 2b. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari

La procedura dell'autorizzazione complementare per il commercio a titolo professionale di metalli preziosi bancari secondo l'articolo 42^{bis} LCMP è definita negli articoli 29a e seguenti. Essa si orienta alla prassi della FINMA, che fino alla fine del 2019 si applicava agli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS).

Il capoverso 1 stabilisce che l'autorizzazione deve essere domandata per scritto all'Ufficio centrale. Per quanto concerne le società del gruppo, nel capoverso 2 si precisa che l'autorizzazione complementare rilasciata vale esclusivamente per i titolari di questa autorizzazione e non per le restanti società appartenenti al gruppo. Per commerciare metalli preziosi bancari a

titolo professionale ciascuna società del gruppo deve disporre di una propria autorizzazione complementare.

Il capoverso 3 definisce il carattere «professionale» del commercio di metalli preziosi bancari ai sensi dell'articolo 42^{bis} LCMP. Questa definizione riprende in larga parte la definizione legale prevista dall'articolo 3 LIsFi, secondo la quale un'attività è svolta a titolo professionale se viene esercitata un'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. L'articolo 3 LIsFi è applicabile in particolare per definire il carattere professionale dell'attività di gestione patrimoniale e di trustee. Va ricordato che, nel quadro del regime instaurato dalla LIsFi, era previsto che i saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari fossero sottoposti allo stesso regime di vigilanza applicabile ai gestori patrimoniali e ai trustee di cui all'articolo 17 LIsFi. Per i saggiatori del commercio interessati dovevano valere le stesse condizioni di autorizzazione di quelle applicate ai gestori patrimoniali e ai trustee.⁴⁰ Di conseguenza, è opportuno riprendere per i saggiatori del commercio la stessa definizione di carattere professionale valida per i gestori patrimoniali e i trustee.

Art. 29b 2c. Documenti giustificativi

Nell'articolo 29b vengono precisati i giustificativi da presentare insieme alla domanda in adempimento delle condizioni previste dall'articolo 42^{bis} LCMP. Oltre ai documenti giustificativi indicati nell'articolo 42^{bis} capoverso 2 LCMP, ai fini della verifica della garanzia di adempimento degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD da parte dell'Ufficio centrale, occorre presentare anche una descrizione delle attività commerciali, della situazione finanziaria sotto forma di conto annuale verificato o comunque sulla scorta della contabilità (cfr. art. 957 segg. CO) ed eventualmente della struttura del gruppo. Occorre altresì fornire indicazioni su qualsiasi procedura civile, penale, amministrativa, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendente e/o conclusa in Svizzera o all'estero, se queste indicazioni possono influenzare la valutazione della buona reputazione e della garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD. Per verificare la garanzia l'Ufficio centrale può richiedere ulteriori prove, se necessario.

La garanzia di un'attività commerciale ineccepibile non deve poter essere compromessa neanche da soggetti che detengono partecipazioni qualificate, neppure se le persone incaricate dell'amministrazione e della direzione adempiono il proprio obbligo di garanzia. Sono soggetti che detengono partecipazioni qualificate le società o le persone fisiche che hanno una partecipazione diretta o indiretta pari ad almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure che possono influenzare altrimenti l'attività dei saggiatori del commercio in modo determinante.

Art. 29c 2d. Pubblicazione e tenuta del registro

Conformemente all'articolo 29c l'Ufficio centrale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le autorizzazioni rilasciate e tiene un registro pubblico delle medesime.

Art. 29d 2e. Mutamento dei fatti

Il capoverso 1 stabilisce l'obbligo dei titolari dell'autorizzazione di notificare ogni mutamento dei fatti su cui si fonda il rilascio dell'autorizzazione (cfr. commenti all'art. 29b). La notifica deve essere effettuata senza indugio. Se i mutamenti sono di grande importanza, per proseguire l'attività si deve prima ottenere un'autorizzazione scritta dell'Ufficio centrale conformemente al capoverso 2. Un mutamento è di grande importanza se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione devono essere valutate di nuovo o se potrebbe mettere in dubbio il mantenimento

⁴⁰ Cfr. messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (FF 2019 4539), in particolare i commenti relativi agli art. 2 cpv. 2 lett. a^{bis} e g LRD (p. 4595 seg.) e 42^{bis} cpv. 2 LCMP (p. 4626 seg.).

dell'autorizzazione. Tale circostanza sussiste in particolare in caso di un mutamento fondamentale dell'attività commerciale, della struttura del gruppo o delle direttive interne, nonché in caso di sentenze del tribunale che siano rilevanti per l'attività commerciale.

Art. 29e 2f. Revoca dell'autorizzazione complementare

La procedura di revoca si basa su quella di cui all'articolo 166a e seguente OCOMP.

Il capoverso 1 precisa in quali casi l'Ufficio centrale è tenuto alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione. Ciò avviene quando non sussistono più le condizioni di cui all'articolo 42^{bis} LCMP, segnatamente perché il titolare ha violato gravemente le disposizioni in materia di vigilanza secondo l'articolo 37 LFINMA. Conformemente al capoverso 2, l'Ufficio centrale deve comunicare per scritto al titolare che è stata avviata la procedura di revoca, concedendogli un termine adeguato per presentare le sue osservazioni per scritto. Il capoverso 3 disciplina le azioni successive da compiersi da parte dell'Ufficio centrale. Ricevuto che abbia queste osservazioni, esso avvia le misure d'inchiesta necessarie e alla loro conclusione pronuncia la sua decisione, che viene comunicata per scritto al titolare dell'autorizzazione. Il capoverso 4 prevede la pubblicazione della revoca dell'autorizzazione complementare, in quanto anche per il rilascio è prevista la pubblicazione conformemente all'articolo 29c capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 29 capoverso 3.

Spiegazioni prima dell'art. 34a segg.

Con l'attribuzione della vigilanza ai sensi della LRD all'Ufficio centrale, per l'esecuzione di questo compito sono indispensabili determinati dati. Secondo l'articolo 17 LPD, il trattamento dei dati personali deve poggiare su una base legale. L'articolo 110 LD consente il trattamento dei dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità. Per concretizzare l'articolo 110 LD, sono state inserite a questo punto disposizioni complementari all'OTDD che riguardano in modo specifico il trattamento dei dati indispensabili all'attività di vigilanza dell'Ufficio centrale secondo l'articolo 42^{ter} LCMP. Gli assoggettati alla vigilanza sono attualmente tutti persone giuridiche.

Data la tematica, inerente alla LRD, determinate disposizioni di questo capitolo si orientano all'OURD. Poiché tale ordinanza poggia sul regime della FINMA, le disposizioni fanno in parte riferimento alla LFINMA e all'ordinanza FINMA dell'8 settembre 2011⁴¹ sui dati. Dal momento che l'Ufficio centrale fa parte dell'UDSC, si fa riferimento in parte anche all'ordinanza del 20 settembre 2013⁴² sul sistema d'informazione in materia penale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (OSIP-UDSC) e all'OTDD. L'obiettivo è quello di creare una regolamentazione della protezione dei dati che sia completa e, allo stesso tempo, breve e concisa.

Art. 34a 8. Trattamento di dati nell'ambito della vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari

a. Principio

Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui l'Ufficio centrale è autorizzato a trattare i dati inerenti all'attività di vigilanza ai sensi della LRD. Si tratta sia di dati personali di persone fisiche sia di persone giuridiche come pure di dati non riconducibili a una persona specifica o identificabile.

Il capoverso 2 elenca gli scopi per cui vengono trattati i dati conformemente al capoverso 1. La formulazione e la struttura si basano sull'articolo 23 LFINMA, come modificato nel quadro

⁴¹ RS 956.124

⁴² RS 313.041

della revisione della LPD (cfr. disegno della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati, allegato 1, n. 96)⁴³.

In analogia all'articolo 23 capoverso 2 LFINMA è previsto un elenco degli assoggettati alla vigilanza. Tuttavia, per ragioni di protezione dei dati si rinuncia a una pubblicazione, dal momento che la legge non lo prevede.

Art. 34b b. Dati trattati

A complemento degli scopi menzionati nell'articolo 34a capoverso 2, nel capoverso 1 viene ribadito che i dati possono essere trattati soltanto ai fini del controllo dell'osservanza degli obblighi di diligenza.

Il capoverso 2 riprende l'articolo 16 OURD e l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza FINMA sui dati ed elenca tutte le categorie di dati di cui l'Ufficio centrale necessita per la sua attività di vigilanza.

Art. 34c c. Raccolta dei dati

Questa disposizione riprende l'articolo 5 dell'ordinanza FINMA sui dati e cita le possibili fonti dei dati trattati menzionati nell'articolo 34b.

Art. 34d d. Trasmissione dei dati a incaricati di verifiche

La disposizione riprende perlopiù l'articolo 9a dell'ordinanza FINMA sui dati.

Art. 34e e. Diritti delle persone interessate

Questa disposizione riprende l'articolo 8 OTDD.

Art. 34f f. Rettifica dei dati

La presente disposizione riprende l'articolo 7 dell'ordinanza FINMA sui dati, adeguandola con un rinvio agli scopi secondo l'articolo 34a capoverso 2, per i quali i dati vengono rilevati.

Art. 34g g. Sicurezza dei dati

Questa disposizione riprende il tenore dell'articolo 12 capoversi 1 e 2 OTDD e l'articolo 18 OSIP-UDSC. Viene tralasciato volutamente un riferimento ai sistemi di informazione. L'obiettivo è creare un regime relativo ai dati da armonizzare in seguito con quello della legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC), attualmente in fase di elaborazione.

Art. 34h h. Durata della conservazione e cancellazione dei dati

Questa disposizione riprende l'articolo 28 OURD.

Art. 34i i. Consegna di dati e documentazione all'Archivio federale

Questa disposizione riprende perlopiù l'articolo 29 OURD.

⁴³ FF **2020** 6695, in particolare 6778

Titolo del capo ottavo

Capo ottavo: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere

Il capo ottavo viene rinominato analogamente al capo quarto della LCMP in «Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere».

Art. 164 cpv. 3 e 4

Nel nuovo capoverso 3 si contempla l'attività a titolo professionale per l'acquisto di vecchi metalli preziosi (materie da fondere), che si orienta alla definizione legale di cui all'articolo 3 LIsFi. Il capoverso 4 fissa a 50 000 franchi per anno civile il valore soglia della merce per l'acquisto a titolo professionale di vecchi metalli preziosi. Devono dunque essere esonerate dall'obbligo di autorizzazione e di registrazione le piccole imprese, ad esempio gli orafi, la cui attività commerciale può includere l'acquisto di vecchi gioielli e può rappresentare tutt'al più un rischio marginale di riciclaggio di denaro.

Art. 165b cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2 lett. c e d

Per poter verificare la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile dei titolari di una patente di fonditore secondo l'articolo 25 capoversi 2 e 3 LCMP – ai fini della quale contano anche le informazioni su procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti e/o concluse in Svizzera o all'estero, se queste informazioni possono influenzare la valutazione della buona reputazione e della garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD – è necessario creare una base legale nell'OCMP. Sono considerate persone incaricate della gestione le persone registrate nell'estratto del registro di commercio e responsabili delle operazioni commerciali con le materie da fondere e i prodotti della fusione. A tal fine vengono integrati e rinumerati il capoverso 1 lettere d ed e nonché il capoverso 2 lettere c e d.

Art. 172a VIII. Patente di acquirente

1. Registrazione o autorizzazione

Il presente articolo precisa che l'autorizzazione per l'acquisto a titolo professionale di materie da fondere deve essere domandata per scritto all'Ufficio centrale. Per la registrazione, le persone iscritte nel registro svizzero di commercio devono per contro presentare una domanda scritta all'Ufficio centrale.

Art. 172b 2. Documenti giustificativi

La patente di acquirente per le persone non iscritte nel registro di commercio svizzero viene rilasciata solo se il richiedente adempie la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile. Tale garanzia deve ad esempio contemplare indicazioni sul passato del richiedente, iscrizioni nel casellario giudiziale, condizioni finanziarie sotto forma di conto annuale verificato o comunque sulla scorta della contabilità (cfr. art. 957 segg. CO). Il capoverso 1 precisa che la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile deve essere provata per scritto. Nel capoverso 2 sono riportati i documenti giustificativi che i privati sono tenuti a presentare. Il capoverso 3 precisa quali documenti giustificativi devono essere presentati dalle società estere. Sono considerate persone incaricate della gestione le persone responsabili delle operazioni relative all'acquisto di materie da fondere.

Art. 172c 3. Rilascio, rinnovo, revoca e pubblicazione

Per il rilascio (art. 165c), il rinnovo (art. 166), la revoca (art. 166a) e la pubblicazione (art. 166b) della patente di acquirente, l'articolo 172c rimanda alle disposizioni valide per i titolari di una patente di fonditore secondo l'articolo 24 LCMP e applicabili per analogia.

Art. 172d IX. Obblighi per l'acquisto a titolo professionale di materie da fondere
1. Obblighi generali

Con un rimando all'articolo 168, l'articolo 172d precisa gli obblighi generali vigenti per gli acquirenti registrati e i titolari di una patente di acquirente, in particolare il rispetto delle prescrizioni esecutive e delle istruzioni speciali dell'Ufficio centrale, nonché l'obbligo di menzione della registrazione e del rilascio della patente.

Art. 172e 2. Obblighi di diligenza e di documentazione

Gli obblighi di diligenza e di documentazione nell'acquisto di materie da fondere secondo l'articolo 1 capoverso 3 lettera b o c LCMP valgono parimenti per gli acquirenti registrati e per i titolari di una patente di acquirente; il capoverso 1 ne precisa il campo di applicazione. Gli obblighi di diligenza da applicare si orientano in larga misura a quelli vigenti per i titolari di una patente di fonditore, ragione per cui nel capoverso 1 si rimanda ai corrispondenti articoli 168a e 168b.

Per quanto riguarda la documentazione non è prevista alcuna forma speciale, cosicché gli acquirenti possono basarsi sui propri sistemi di controllo in essere. Gli obblighi di diligenza possono pertanto essere adempiuti con costi contenuti e oneri burocratici aggiuntivi minimi. Si potranno ad esempio fotografare i documenti d'identità del venditore e la merce ai fini della loro registrazione. Dato che i pacchetti software in uso nel commercio offrono ampie possibilità in tal senso, non sono necessari costosi investimenti informatici. I singoli dossier possono infine essere conservati in formato elettronico, rinunciando alla tenuta di dossier cartacei.

Art. 172f X. Vigilanza

Per una definizione della vigilanza sull'acquisto di materie da fondere secondo l'articolo 1 capoverso 3 lettera b o c LCMP, l'articolo 172f rimanda all'articolo 168d. Come per i titolari di una patente di fonditore, la vigilanza è esercitata dall'Ufficio centrale, che può trasferire tale compito agli uffici di controllo.

Art. 173, titolo marginale

XI. Saggio dei prodotti della fusione

1. Condizioni

In seguito alle modifiche dell'ordinanza che precedono, il titolo marginale viene rinumerato con il numero «XI».

Allegato II n. 1 Marchio ufficiale (marchio di garanzia)

Per poter tenere conto della richiesta dell'industria orologiera svizzera di una miniaturizzazione del marchio ufficiale (marchio di garanzia) e di un allineamento delle dimensioni minime allo standard internazionale, nel numero 1 si ammette per il marchio ufficiale realizzato con la tecnica dell'ablazione laser anche una dimensione di 0,5 mm di altezza per i marchi piccoli.

4.6. Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)

Titolo:

Ordinanza del 6 novembre 2019 sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza da parte del controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)

Finora l'OEm-CMP ha riguardato esclusivamente gli emolumenti. Il finanziamento dei compiti da assumere nel quadro della revisione della LRD in materia di vigilanza degli acquirenti di metalli preziosi e dei saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari dovrà essere direttamente a carico degli assoggettati alla vigilanza del rispettivo ramo d'attività. I

costi di questi due ambiti di vigilanza non coperti dagli emolumenti saranno coperti con l'introduzione di tasse di vigilanza. Il titolo dell'ordinanza è pertanto integrato in modo corrispondente.

Ingresso

Qui viene ora inserito il rimando all'articolo 36 capoverso 3 LCMP.

Art. 1, frase introduttiva e lett. d

L'introduzione delle tasse di vigilanza richiede un'integrazione corrispondente della frase introduttiva. Il campo di applicazione dell'ordinanza viene ampliato con l'aggiunta della nuova lettera d sulla riscossione delle tasse di vigilanza per i costi che non sono coperti dagli emolumenti per la sorveglianza dell'acquisto a titolo professionale di materie da fondere ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 lettera e LCMP e per la vigilanza ai sensi dell'articolo 42^{ter} LCMP.

Art. 2 Assoggettamento

Nel quadro dell'introduzione dei compiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 LCMP, ora il capoverso 1 prevede un emolumento per le procedure di vigilanza. Sono considerati una decisione secondo il capoverso 1 lettera a ad esempio il rilascio o la revoca di un'autorizzazione (p. es. patente di fonditore, autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio, patente di acquirente). Per gli acquirenti di materie da fondere secondo l'articolo 31a capoverso 2 LCMP la registrazione è gratuita.

Il capoverso 1 lettera c e il capoverso 2 sono stati ripresi dall'ordinanza del 15 ottobre 2008⁴⁴ sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Oem-FINMA).

Il nuovo capoverso 2 esenta le autorità federali, cantonali e comunali dal pagamento di emolumenti per la fornitura di prestazioni nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria.

Art. 4, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Calcolo

L'introduzione di tasse di vigilanza nell'ambito delle attività di sorveglianza richiede le integrazioni corrispondenti dell'articolo 4 capoversi 1 e 3, nonché della rubrica. Questo è particolarmente importante per le tasse di vigilanza di nuova introduzione (nuova sezione 5a, art. 14b–14h). Si deve inoltre verificare costantemente l'entità delle tasse tenendo conto del principio della copertura dei costi e della parità di trattamento, soprattutto dopo la fase di transizione, che nei primi anni genera costi maggiori, dovuti all'onere iniziale, che dovrebbero poi diminuire.

Art. 13 cpv. 1 lett. a e d

Nel capoverso 1 lettera d gli emolumenti stabiliti in via forfetaria vengono integrati con gli emolumenti per la vigilanza relativa alla patente di acquirente secondo l'articolo 31a LCMP. Nella lettera a viene sostituito il termine «permessi» con «autorizzazioni». La riscossione di emolumenti per il rilascio della patente per l'acquisto di materie da fondere secondo l'articolo 31a LCMP e dell'autorizzazione per il commercio di metalli preziosi bancari secondo l'articolo 42^{bis} LCMP è quindi contemplata nella nuova formulazione.

Art. 14, rubrica

Principio

Il contenuto dell'articolo 14 rimane immutato. La rubrica viene adeguata al nuovo articolo 14a.

⁴⁴ RS 956.122

Art. 14a Emolumenti in relazione alla vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari

Con l'attribuzione dei nuovi compiti all'Ufficio centrale vengono prelevati emolumenti corrispondenti, calcolati in funzione del tempo impiegato per le verifiche, le procedure di vigilanza e le decisioni in relazione alla vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari. Per gli oneri eccedenti gli emolumenti e le tasse di base fissati nell'ambito della vigilanza ai sensi della LRD, secondo il capoverso 1 le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato. In particolare, la tariffa oraria da applicare – per la quale il capoverso 2 prevede una fascia di oscillazione da 250 a 350 franchi – si basa sulle conoscenze specifiche richieste e sulla funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare ricopre. L'elaborazione può essere affidata a più collaboratori con funzioni diverse, secondo la portata e la complessità dell'affare. Le tariffe orarie si basano sui prezzi di mercato delle aliquote abitualmente applicate nell'economia privata per il ricorso a prestazioni simili, nonché sulla prassi applicata dalla FINMA.

In questa sede non vengono citati espressamente ulteriori esborsi correlati alle attività in materia di vigilanza, come ad esempio le spese di viaggio e di trasporto nell'ambito delle verifiche effettuate presso il domicilio degli assoggettati alla vigilanza, in quanto in proposito valgono in linea di massima le norme dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴⁵ sugli emolumenti (OgeEm). Le spese di viaggio comprendono il vitto e l'alloggio.

Titolo dopo l'art. 14a

Sezione 5a: Tasse di vigilanza

Se l'attività di autorizzazione e di vigilanza nel settore dell'acquisto a titolo professionale di materie da fondere secondo l'articolo 31a capoverso 3 LCMP nonché quella di controllo sugli operatori secondo l'articolo 31a capoverso 2 LCMP, sui saggianti del commercio e sulle società del gruppo secondo l'articolo 42^{ter} LCMP non sono coperte dagli emolumenti, l'Ufficio centrale riscuote una tassa di vigilanza. Il concetto di base di questa regolamentazione del finanziamento consiste nell'intenzione di far finanziare interamente i costi di questi due settori di vigilanza dagli assoggettati alla vigilanza, come accade anche nel settore del mercato finanziario⁴⁶. Nella nuova sezione 5a, con i nuovi articoli 14b–14h si stabiliscono il principio, la metodologia, la portata e la base di calcolo delle tasse di vigilanza ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 LCMP.

Art. 14b Principio, portata e base di calcolo

Nel capoverso 1 si stabilisce il principio della riscossione annuale della tassa per gli acquirenti di materie da fondere, per i saggianti del commercio e le società del gruppo per il commercio a titolo professionale di metalli preziosi. Per stabilire la tassa di vigilanza per la sorveglianza dell'acquisto a titolo professionale di materie di fondere, nel capoverso 2 è prevista una soluzione che si può attuare in modo semplice. Con questa tassa forfetaria vengono compensati i costi, non coperti dagli emolumenti, sopravvenuti all'Ufficio centrale per tali attività di vigilanza. Rilevare la cifra d'affari o altri indicatori di tutti gli operatori da assoggettare alla vigilanza per stabilire individualmente l'entità degli emolumenti risulterebbe sproporzionato. Gli assoggettati alla vigilanza dovranno pertanto pagare come tassa di vigilanza un importo forfetario per un periodo di quattro anni, che corrisponde alla durata dell'autorizzazione secondo l'articolo 26 LCMP.

I capoversi 3 e 4 stabiliscono il principio della tassa da riscuotere annualmente per la vigilanza sui saggianti del commercio e sulle società del gruppo secondo l'articolo 42^{ter} LCMP. La tassa si articola in una tassa di base e in una tassa complementare variabile a copertura dei costi non coperti dalla tassa di base.

⁴⁵ RS 172.041.1

⁴⁶ Messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2019 4539, in particolare 4626

Art. 14c Tassa di base

L'aliquota della tassa di base è stabilita al numero 9.2 dell'allegato. In tal modo la si potrà adeguare più facilmente agli sviluppi, come previsto dall'articolo 4 capoverso 3.

Art. 14d Tassa complementare

La tassa complementare deve coprire i costi del controllo dei metalli preziosi per la vigilanza ai sensi dell'articolo 42^{ter} LCMP non coperti dalla tassa di base. In particolare, dai costi del controllo dei metalli preziosi relativi al settore di vigilanza vengono dedotti gli emolumenti e la tassa di base. L'importo residuo deve essere coperto dalla tassa complementare.

Per il calcolo delle tasse complementari per la vigilanza sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo secondo l'articolo 42^{ter} LCMP rimosse ogni anno, sono determinanti il totale di bilancio e il reddito lordo (art. 36 cpv. 3 LCMP). Esso si basa in larga misura sulle regole vigenti fino alla fine del 2019 per gli operatori sottoposti alla vigilanza della FINMA (intermediari finanziari direttamente sottoposti; IFDS). Il calcolo della tassa complementare in relazione alla portata delle attività commerciali dei singoli assoggettati alla vigilanza è finalizzato a una distribuzione dei costi della vigilanza possibilmente basata sul principio della causalità nell'ambito della riscossione delle tasse.

In questa sede si rinuncia alla definizione di un importo massimo per tutelare da addebiti elevati i soggetti con cifre d'affari più cospicue, così come prevedeva la FINMA con l'importo massimo di 50 000 franchi all'articolo 33 capoverso 3 Oem-FINMA del 15 ottobre 2008 (stato al 1° gennaio 2019). Per motivare tale scelta si rimanda alla decisione del Tribunale amministrativo federale DTAF 2016/31 del 19 settembre 2016, nella quale si riconosceva il principio della determinazione di un limite massimo per gli operatori con cifre d'affari cospicue, ma contemporaneamente si contestava il fatto che un tale massimale nel caso di specie comporterebbe una distorsione della chiave di ripartizione dei costi, il che si tradurrebbe percentualmente in un addebito superiore a carico degli operatori di medie e piccole dimensioni e di conseguenza introdurrebbe una disparità di trattamento oggettivamente ingiustificata nella riscossione della tassa. Il Tribunale considerava altresì come la suddivisione tra tassa fissa e tassa complementare variabile tenesse conto dell'eterogeneità del gruppo.

Art. 14e Calcolo della tassa complementare

L'articolo definisce i valori di riferimento da utilizzare per il calcolo della tassa complementare. Il rimando del capoverso 1 ai valori che scaturiscono dal conto annuale approvato delle imprese secondo il diritto delle obbligazioni, in relazione al totale di bilancio e al ricavo lordo, garantisce un utilizzo uniforme e opportuno. Dato che le imprese sono libere di scegliere in quale data effettuare la chiusura dei conti e che spesso tale data cade durante l'anno, sebbene la riscossione delle tasse avvenga per anno civile, secondo il capoverso 2 il calcolo della tassa si basa sulla chiusura dei conti dell'anno che precede quello di assoggettamento. Il capoverso 3 stabilisce inoltre che come base di calcolo della parte della tassa complementare in funzione del ricavo lordo è determinante soltanto il ricavo relativo al commercio di metalli preziosi bancari. Considerando le varie imprese assoggettate, la quota del risultato complessivo relativa al commercio di metalli preziosi può differire molto. Addebitare la tassa complementare sul ricavo lordo non concernente il settore aziendale assoggettato alla vigilanza è inappropriato, genera un disallineamento e contrasta con il principio dell'equivalenza e della causalità.

Art. 14f Inizio e fine dell'assoggettamento

Il nuovo articolo 14f disciplina i dettagli della fatturazione in relazione all'inizio e alla fine dell'assoggettamento per le autorizzazioni secondo l'articolo 42^{bis} LCMP. Il capoverso 1 definisce l'inizio e la fine dell'assoggettamento con il rispettivo inizio e la revoca della vigilanza (rilascio e fine o revoca dell'autorizzazione). Il capoverso 2 stabilisce il principio della riscossione *pro*

rata temporis della tassa di vigilanza se l'assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all'anno di assoggettamento. Qualora l'assoggettamento non terminasse contemporaneamente all'anno di assoggettamento secondo il capoverso 2, per ragioni concernenti l'economicità dell'operato dell'amministrazione il rimborso *pro rata temporis* avverrà solo se l'avere a favore dell'assoggettato alla vigilanza liberato dall'assoggettamento è superiore a 1000 franchi.

Art. 14g Riscossione delle tasse

L'articolo 14g disciplina i principi di riscossione della tassa. Il capoverso 1 stabilisce che la fatturazione avviene sulla base della contabilità analitica dell'Ufficio centrale per l'anno precedente. L'entità delle tasse per gli assoggettati alla vigilanza risulta da un lato dagli oneri dell'Ufficio centrale derivanti dall'attività di vigilanza, che non sono stati compensati con gli emolumenti, e dall'altro dai valori determinanti per la tassa complementare – il ricavo lordo e il totale di bilancio – degli assoggettati. La tassa di base secondo l'articolo 14c è la medesima per tutti gli assoggettati, mentre la tassa complementare è variabile, come stabilito nell'articolo 14d. La tassa di base e quella complementare vengono rimosse contemporaneamente.

Nell'anno di assoggettamento il riferimento alla fattura dell'anno precedente può effettivamente dar luogo a dei disallineamenti, ma dal punto di vista dell'economicità dell'operato dell'amministrazione e da quello degli assoggettanti è preferibile a un sistema oneroso che preveda il prelievo anticipato e la successiva correzione. Il Tribunale amministrativo federale ha avallato tale modo di procedere anche nella decisione DTAF 2016/31, considerazione 4.5.3.

Successivamente al ricevimento e alla determinazione dei valori di riferimento summenzionati, in virtù della procedura di cui sopra l'Ufficio centrale emette una fattura per singolo assoggettato secondo il capoverso 2.

Art. 14h Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione

L'articolo 14h disciplina i principi più importanti concernenti la fatturazione, che secondo il capoverso 1 è affidata all'Ufficio centrale. Il capoverso 2 stabilisce che su richiesta dell'assoggettato l'Ufficio centrale allestisce la fattura sotto forma di decisione impugnabile. Per quanto riguarda le altre norme in materia di esigibilità, di differimento e di prescrizione si rimanda all'OgeEm.

Allegato, n. 8 e 9

8.4 e 8.10

La modifica dei numeri 8.4 e 8.10 concerne soltanto il testo italiano. Nel numero 8.4 è introdotta la nuova terminologia «autorizzazione di esercitare la professione di saggiaio del commercio». Nella frase introduttiva del numero 8.10 viene sostituito il termine «sorveglianza» con «vigilanza».

8.4a Rilascio dell'autorizzazione per il commercio di metalli preziosi bancari

Per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio di metalli preziosi bancari secondo l'articolo 42^{bis} LCMP, l'Ufficio centrale riscuote un emolumento una tantum di 2500 franchi (si vedano anche i commenti all'art. 13) e copre i costi della procedura di autorizzazione secondo gli articoli 29a e seguenti della LCMP e il capoverso 2 delle disposizioni finali contenute nella modifica del 19 marzo 2021 LCMP⁴⁷.

⁴⁷ FF 2021 668

8.6a Rilascio o rinnovo della patente di acquirente

Gli acquirenti a titolo professionale di vecchi metalli preziosi che non sono iscritti nel registro di commercio, d'ora in poi per l'esercizio di tale attività necessitano di una patente di acquirente rilasciata dall'Ufficio centrale. Diversamente dalla patente di acquirente, la semplice iscrizione è gratuita. L'emolumento per il rilascio della patente di acquirente ammonta a 500 franchi per quattro anni (si vedano anche i commenti all'art. 13). Lo stesso vale per il rinnovo della patente. L'emolumento per la patente di acquirente ammonta a 125 franchi per ciascun anno civile e pertanto ciò non produce effetti negativi, come prezzi di mercato più elevati o barriere che ostacolano l'ingresso al mercato. L'importo dell'emolumento fissato copre i costi dell'Ufficio centrale per il disbrigo della domanda e il rilascio della patente e adempie così il principio della copertura dei costi. Inoltre si tiene conto del campo di applicazione limitato della patente di acquirente rispetto alla patente di fonditore (1000 fr. all'anno).

Gli operatori che sono già iscritti nel registro di commercio non hanno bisogno di questa patente di acquirente assoggettata all'emolumento. Tuttavia per tale attività essi devono farsi registrare presso l'Ufficio centrale.

Alla luce dei dati forniti dal settore, l'Ufficio centrale presuppone all'incirca 100 operatori soggetti all'obbligo di autorizzazione. La maggior parte dei soggetti interessati restanti dovrebbe disporre dell'iscrizione nel registro di commercio e pertanto sarebbe tenuta soltanto alla registrazione (gratuita).

8.7 Modificazione e radiazione di patenti e autorizzazioni oppure di marchi di cui ai numeri 8.1–8.6a

A tale proposito è stata effettuata un'integrazione del nuovo numero 8.6a.

9. Altre tasse forfetarie (art. 14a cpv. 2)

Per le nuove tasse forfetarie secondo l'articolo 14a capoverso 2 è stato inserito un nuovo numero 9 nell'allegato.

9.1. Tassa di vigilanza per gli acquirenti di materie da fondere di cui all'articolo 31a capoversi 2 e 3 LCMP

Per coprire i costi della vigilanza corrente sul rispetto degli obblighi secondo l'articolo 31a capoverso 1 LCMP, tutti gli acquirenti sono inoltre assoggettati a tasse di vigilanza indipendentemente dall'eventuale iscrizione nel registro di commercio. L'entità della tassa è di 2000 franchi per quattro anni. Analogamente all'emolumento secondo il numero 8.6a, con 500 franchi all'anno essa tiene conto del campo di applicazione limitato della patente ed è proporzionata alla patente di fonditore (1000 fr. all'anno) che, pur assoggettata a obblighi di diligenza e di registrazione simili, consente tuttavia al titolare dell'autorizzazione anche di fondere. Stando alle stime del settore si presume che riguarderà all'incirca 1000 operatori. L'entità della tassa è stabilita in modo tale da poter coprire gli oneri supplementari del controllo dei metalli preziosi basandosi su queste cifre. Solo dopo l'introduzione delle nuove disposizioni secondo l'articolo 31a LCMP si conosceranno il numero degli acquirenti e l'entità degli oneri effettivi derivanti dalla vigilanza su questo settore. La disposizione di cui all'articolo 4 capoverso 3 introduce l'obbligo di adeguare periodicamente l'entità della tassa forfetaria ai costi effettivamente sostenuti.

9.2. Tassa di base per i titolari dell'autorizzazione secondo l'articolo 42^{bis} LCMP

La tassa di base fissa deve coprire l'«onere di base» della vigilanza, che sorge regolarmente ogni anno per tutti gli operatori per un ammontare analogo, a prescindere dalla portata delle attività commerciali. Rispetto al precedente assoggettamento alla FINMA, l'onere di base deve

tuttavia essere suddiviso tra un numero di operatori di gran lunga inferiore (attualmente 11). È pertanto giustificato fissare la tassa di base forfetaria a 5000 franchi.

4.7. Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

Art. 1 cpv. 2 lett. a n. 6^{bis} e 8

Nell'elenco di operatori dai quali l'Ufficio di comunicazione riceve le comunicazioni per poi esaminarle, al numero 6^{bis} viene ora inserito l'Ufficio centrale, in attuazione dell'articolo 16 capoverso 1 LRD. D'ora in poi, conformemente all'articolo 12 lettera b^{ter} LRD, l'Ufficio centrale sarà incaricato della vigilanza sui saggiatori del commercio che commerciano a titolo professionale metalli preziosi bancari direttamente o attraverso una società del gruppo.

Secondo la nuova terminologia dell'articolo 15 LRD, al numero 8 non si parla più di «uffici di revisione», bensì di «imprese di revisione».

Art. 2 lett. a^{bis}, c e d

L'avamprogetto di ordinanza del 1° ottobre 2021 prevedeva di integrare l'articolo 2 lettera a con un rimando aggiuntivo all'articolo 9b LRD, riguardante le «informazioni» comunicate dagli intermediari finanziari in caso di interruzione della relazione d'affari. Nell'ambito dei lavori preparatori in vista delle imminenti modifiche della prassi in seno all'Ufficio di comunicazione, dovute alla revisione parziale dell'OURD in relazione alla revisione parziale della LRD, è emerso che il contenuto delle nuove comunicazioni secondo l'articolo 9b capoverso 3 LRD non è definito in modo chiaro. Per fornire maggiore chiarezza al riguardo, le informazioni secondo l'articolo 9b LRD non devono figurare nella lettera a dell'articolo 2 OURD, come previsto dall'avamprogetto di ordinanza del 1° ottobre 2021, ma devono essere integrate in una nuova lettera a^{bis}. Ciò permette precisare il contenuto di queste comunicazioni introducendo un nuovo capoverso 1^{bis} nell'articolo 3 OURD (cfr. articolo successivo).

Inoltre, nell'elenco delle autorità che trasmettono informazioni e comunicazioni all'attenzione dell'Ufficio di comunicazione in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 LRD, alla lettera c viene inserito l'Ufficio centrale con l'aggiunta del numero 5.

Per le ragioni illustrate sopra, alla lettera d non si parla più di «uffici di revisione» ma di «imprese di revisione».

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, 1^{bis} e 2

Alcuni elementi dell'articolo 3 capoverso 1 vengono ripresi in maniera analoga nell'articolo 3 capoverso 1^{bis}. Queste informazioni nonché la lettera a del nuovo capoverso 1^{bis} servono principalmente alla corretta identificazione delle relazioni d'affari comunicate che sono state interrotte.

Le lettere b e c concretizzano il contenuto effettivo delle comunicazioni secondo l'articolo 9b LRD. I documenti giustificativi di cui alla lettera b servono ad attestare l'interruzione della relazione d'affari e la data dell'interruzione. Dalle informazioni e dai documenti di cui alla lettera c l'Ufficio di comunicazione può evincere dove siano confluiti gli importanti valori patrimoniali rimanenti al momento dell'interruzione della relazione d'affari. Secondo l'articolo 9b capoverso 2 gli intermediari finanziari sono tenuti a garantire la documentazione del «paper trail». Con la trasmissione da parte degli intermediari finanziari di queste informazioni sul «paper trail» nel quadro della comunicazione concernente l'interruzione, la competente autorità di perseguimento penale sa dove confiscare i valori patrimoniali interessati in caso di una trasmissione successiva delle informazioni derivanti dalla comunicazione di sospetto da parte dell'Ufficio di comunicazione.

Il termine «dati» nella versione vigente del capoverso 2 viene sostituito con «informazioni e

documenti», espressione che viene ripresa anche nel nuovo capoverso 1^{bis} e che meglio riflette i contenuti secondo il capoverso 1 lettere a, c–e e h. Questo adeguamento terminologico riguarda anche i rimandi alla presente disposizione negli articoli 3a capoverso 4 e 4 capoverso 1 OURD.

Art. 3a cpv. 4

In seguito all'adeguamento dell'articolo 3 capoverso 2, il termine «documenti» deve essere sostituito con «informazioni e documenti».

Art. 4 cpv. 1 e 3

Al capoverso 1 *nel* secondo periodo il termine «dati» viene sostituito con «informazioni e documenti» per ragioni di coerenza con gli articoli 3 capoversi 1^{bis} e 2 nonché 3a capoverso 4 OURD. Si rimanda inoltre generalmente agli articoli 3 e 3a. Infine nel terzo periodo si rimanda all'articolo 9b capoverso 1 LRD, quale nuova norma di legge determinante per il calcolo della decorrenza dei termini. In questo caso si tratta del termine che deve essere rispettato dagli intermediari finanziari in caso di interruzione della relazione d'affari (cfr. in proposito anche il nuovo art. 12b ORD).

Come indicato nel numero 2.2, il Consiglio federale non ha tenuto conto delle richieste di diversi partecipanti alla consultazione, che proponevano di modificare il tenore del terzo periodo in modo che il termine di 40 giorni di cui all'articolo 9b LRD, allo scadere del quale l'intermediario finanziario può sciogliere la relazione d'affari, cominci a decorrere dalla data della trasmissione della comunicazione eventualmente ancora incompleta. Il terzo periodo è stato tuttavia precisato in modo tale che il termine inizi a decorrere non dalla data della conferma di ricezione da parte dell'Ufficio di comunicazione, bensì a partire dalla data di ricezione della comunicazione che è indicata sulla conferma di ricevimento. Nella maggior parte dei casi le due date sono identiche. Talvolta, però, può capitare che l'Ufficio di comunicazione, ad esempio a seguito di un numero estremamente elevato di comunicazioni ricevute, possa confermare il ricevimento di una comunicazione completa soltanto dopo alcuni giorni.

L'articolo 4 riguarda la registrazione delle informazioni comunicate. Pertanto il capoverso 3 è abrogato e il suo tenore viene inserito per ragioni di coerenza materiale nel nuovo articolo 9 OURD.

Art. 7 rubrica, cpv. 1, parte introduttiva, nonché lett. d ed e

Collaborazione con le autorità e gli uffici nonché con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina

In virtù dell'articolo 29b capoverso 1 LRD, l'Ufficio di comunicazione può ora scambiare «tutte le informazioni necessarie all'applicazione [della LRD]» anche con gli organismi di vigilanza e gli OAD. La rubrica dell'articolo 7 e i rimandi alle disposizioni determinanti della LRD nel capoverso 1 vengono adeguati in modo corrispondente.

Secondo il vigente capoverso 1 primo periodo, l'Ufficio di comunicazione può «richiedere» informazioni. Questa formulazione risulta tuttavia incompleta. Infatti l'Ufficio di comunicazione è anche destinatario di informazioni, senza doversi attivare, in ragione degli obblighi di informazione che hanno nei suoi confronti determinate autorità terze secondo l'articolo 29 e seguenti LRD. Questa circostanza viene debitamente considerata con l'integrazione secondo la quale l'Ufficio di comunicazione può anche «ricevere» informazioni.

Nell'elenco di autorità secondo la lettera d viene ora inserito anche l'Ufficio centrale. Con la lettera e aggiuntiva si tiene conto del fatto che gli intermediari finanziari possono essere assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un OAD.

Art. 9 cpv. 1 e 3

I nuovi articoli 9b e 23 capoverso 5 LRD modificano la collaborazione tra l'Ufficio di comunicazione e gli intermediari finanziari (cfr. più sopra n. 3.7, primo comma). Ciò è precisato con un rimando all'articolo 23 capoverso 5 LRD. Poi, come in quest'ultima norma di legge, anche nel presente capoverso 1 si utilizza il verbo «informare». Infine ora si parla di «trasmissione» delle informazioni comunicate e non più di «inoltrato» di comunicazioni all'autorità di perseguimento penale competente, secondo l'ultima revisione dell'OURD del 27 novembre 2019⁴⁸.

Per ragioni di coerenza materiale, l'articolo 4 capoverso 3 OURD vigente è ora inserito come capoverso 3 aggiuntivo all'articolo 9 (cfr. più sopra, commenti all'art. 4 cpv. 3). Allo stesso tempo, anziché all'articolo 23 capoverso 5 (testo vigente), si rimanda ora correttamente all'articolo 23 capoverso 4 LRD.

Art. 10 cpv. 1 lett. f e 2, frase introduttiva, nonché lett. a e b

Al capoverso 1 lettera f, nell'elenco di operatori che – d'ora in poi – l'Ufficio di comunicazione può «informare» (cfr. più sopra, commenti all'art. 9 cpv. 1) viene aggiunto l'Ufficio centrale.

Il testo del capoverso 2, frase introduttiva viene completato con l'inclusione dell'obbligo di consegnare informazioni da parte dell'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 11a LRD.

Nei commenti all'articolo 11a capoverso 5 LRD, il Consiglio ha espresso il parere che non occorra alcuna norma sanzionatoria supplementare per la mancata osservanza dell'obbligo di consegnare informazioni. Una violazione di questa norma potrebbe tuttavia mettere in discussione la garanzia richiesta all'intermediario di un'attività commerciale ineccepibile.⁴⁹ Ciò presuppone però che alle autorità di vigilanza sia reso noto il fatto che un intermediario finanziario non adempie i propri obblighi. Queste informazioni possono essere scambiate con le autorità di vigilanza alle condizioni di cui all'articolo 29 capoverso 1 LRD. In tal modo si codifica la prassi vigente.

Inoltre, conformemente all'articolo 29b LRD, nell'elenco degli istituti ai quali l'Ufficio di comunicazione può comunicare informazioni vengono inclusi anche gli organismi di vigilanza e gli OAD.

Viene altresì adeguato il capoverso 2 lettera a, cosicché non si parla più di intermediario finanziario «che ha effettuato la comunicazione». In caso di sospetto di riciclaggio di denaro, la mancata osservanza degli obblighi da parte degli intermediari finanziari può configurarsi anche laddove l'intermediario finanziario non abbia fornito alcuna comunicazione. Per lo stesso motivo l'Ufficio di comunicazione non sempre necessita dell'informazione secondo la lettera b («data della comunicazione»). Se questa informazione è rilevante per la notifica da parte dell'Ufficio di comunicazione, se ne può tenere conto in virtù della lettera d («la natura e il genere della violazione degli obblighi»).

Art. 14 lett. c–e^{bis}

Nella lettera c l'espressione «autorità di perseguimento penali» (federali e cantonali) è sostituita con quella più generale «autorità penali», così come utilizzata anche nell'articolo 29a capoversi 1–3 LRD.

Rispetto alla versione vigente, il tenore della lettera d viene precisato con il rimando diretto alle autorità straniere secondo l'articolo 13 OURD.

L'adeguamento della lettera e estende la portata del trattamento dei dati all'interno del sistema d'informazione alla nuova collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli OAD secondo

⁴⁸ RU **2019** 4701. Per maggiori dettagli su questa revisione parziale cfr. le spiegazioni (disponibili in tedesco e francese): www.ejpd.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/geldwaescherei/vo-anpassung/erlaeuterungen-mgwv-d.pdf.download.pdf/erlaeuterungen-mgwv-d.pdf, pag. 9 segg.

⁴⁹ Messaggio del 27 giugno 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF **2012** 6199

l'articolo 29b LRD. Nell'elenco viene inoltre inserito l'Ufficio centrale.

Con l'aggiunta della lettera e^{bis} si garantisce la disponibilità del sistema d'informazione per il trattamento dei dati di tutte le autorità secondo l'articolo 29 capoverso 2 LRD.

Art. 15 lett. a^{bis}, d e d^{bis}

Nell'elenco delle diverse possibilità di provenienza delle informazioni viene inserita con l'aggiunta della lettera a^{bis} anche la categoria delle «informazioni secondo l'articolo 7». Per il resto si rimanda ai commenti all'articolo 7 più sopra.

Nella lettera d l'espressione «autorità di perseguimento penale» viene sostituita con quella più generale «autorità penali», secondo la terminologia dell'articolo 29a capoversi 1–3 LRD (come più sopra nel caso dell'art. 14 lett. c).

Come lettera d^{bis} viene ora aggiunta nell'elenco anche la categoria delle «informazioni secondo l'articolo 29b LRD», ossia quella dei dati relativi alla nuova collaborazione prevista con gli organismi di vigilanza e gli OAD.

Art. 16 cpv. 1 lett. b e c

Nella versione vigente, l'articolo 16 capoverso 1 lettera b rimanda alle fattispecie penali degli articoli 260^{ter} e 260^{quinquies} CP. Non viene citato ad esempio l'articolo 305^{ter} capoverso 1 CP, altrettanto rilevante in questa sede. Ora la completezza delle fattispecie penali interessate è assicurata dal fatto che non vengono più elencate singole fattispecie, ma si rimanda direttamente all'articolo 23 capoverso 4 LRD determinante. Questo rinvio normativo generale permette inoltre di integrare nella lettera b il contenuto della disposizione della lettera c vigente. In particolare gli atti preparatori di cui alla lettera c vigente sono coperti dall'articolo 23 capoverso 4 lettera b. Pertanto la lettera c può essere abrogata.

Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 1

Sulla base dei recenti adeguamenti della LRD, oltre alle comunicazioni «classiche» degli intermediari finanziari, hanno acquisito maggiore importanza le altre informazioni su fatti rilevanti ai fini del riciclaggio di denaro (cfr. art. 11a LRD e il nuovo art. 9b LRD; si vedano i commenti più sopra all'art. 2 lett. a). Di questa circostanza si tiene conto integrando con «informazioni» la categoria «comunicazioni» all'articolo 18 capoverso 1 lettera a numero 1.

Art. 20 Accesso al sistema d'informazione

Osservazioni preliminari

Con la sua forma potestativa, l'articolo 35 capoverso 2 LRD introduce sul piano formale-legislativo la *possibilità* di concedere l'accesso online al sistema d'informazione secondo l'articolo 23 capoverso 3 LRD alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD (quindi all'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro, Gespa), all'Ufficio centrale e alle autorità di perseguimento penale. Con il presente adeguamento dell'ordinanza si intende avvalersi di questa opzione e realizzare definitivamente tale accesso. Le ragioni sono le seguenti: dal 1° gennaio 2020 l'Ufficio di comunicazione ha introdotto il nuovo sistema d'informazione goAML che, rispetto a quello precedente, offre nuove funzionalità, come ad esempio una piattaforma elettronica per ricevere e inviare in sicurezza i messaggi scambiati tra l'Ufficio di comunicazione e gli operatori (intermediari finanziari, autorità ecc.). Alla luce del peso crescente dell'assistenza amministrativa nazionale – in particolare per le autorità di cui all'articolo 35 capoverso 2 LRD – attraverso tale scambio è possibile ottimizzare la collaborazione tra il MROS e dette autorità.⁵⁰

⁵⁰ Cfr. rapporto d'attività MROS 2020, cap. 4.15, pag. 27. Il rapporto d'attività 2020 è disponibile all'indirizzo: www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/it/data/kriminalitaet/geldwaescherei/jabe/jb-mros-2020-i.pdf.download.pdf/jb-mros-2020-i.pdf

Secondo la versione vigente, l'articolo 20 prevede l'accesso online al sistema d'informazione unicamente per i collaboratori dell'Ufficio di comunicazione nonché per le persone addette alla gestione del sistema. Il presente contenuto normativo figura ora come capoverso 1. L'unico adeguamento rispetto al testo vigente consiste nella precisazione che i collaboratori dell'Ufficio di comunicazione sono autorizzati a trattare direttamente i dati nel sistema d'informazione. Questo anche nell'ottica di una distinzione chiara rispetto ai diritti di accesso di cui al capoverso 2.

Con l'aggiunta del nuovo capoverso 2, la cerchia dei soggetti autorizzati all'accesso online si allarga alle autorità di cui all'articolo 35 capoverso 2 LRD. Tali uffici sono autorizzati a stabilire nell'ambito di una procedura di confronto online se una determinata persona fisica o giuridica è registrata nel sistema d'informazione. Le autorità di cui all'articolo 35 capoverso 2 LRD si suddividono in autorità di perseguimento penale e autorità di vigilanza. L'accesso ai fini della «lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo» (lett. a) è riservato alle prime, mentre le seconde possono accedere per «l'applicazione della LRD» (lett. b). A livello di contenuti l'accesso è limitato alle generalità delle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema.

In caso di esito positivo della procedura di confronto e qualora tali uffici desiderassero maggiori informazioni, dovranno chiedere all'Ufficio di comunicazione secondo il *capoverso 3* che gli siano messi a disposizione tali dati caso per caso (procedura hit / no-hit). Questo scambio di informazioni susseguente tra le autorità nazionali richiedenti secondo l'articolo 35 capoverso 2 LRD e l'Ufficio di comunicazione si basa sugli articoli 29 e 29a nonché 30–31a LRD.

Art. 23 cpv. 1 lett. b

Come già per l'articolo 14 lettera d, anche in questo caso la delimitazione della cerchia delle autorità straniere interessate viene ora precisata con il rimando all'articolo 13.

Art. 25 cpv. 2

Il contenuto vigente della norma viene integrato con un nuovo primo periodo del capoverso 2, secondo cui in caso di trasmissione delle informazioni ad autorità terze, oppure ora a organismi di vigilanza o OAD, devono essere rispettate le restrizioni imposte dal detentore dei dati. Ciò è in linea con il principio generale dell'assistenza amministrativa nazionale e internazionale.⁵¹ Disciplinamenti speciali in proposito sono contenuti ad esempio negli articoli 29 capoversi 2^{bis-ter}, 29a capoverso 2^{bis} e 29b capoversi 2 e 3 LRD. L'Ufficio di comunicazione utilizza a tal fine una formulazione standard, che può essere integrata con restrizioni d'uso aggiuntive dall'Ufficio di comunicazione stesso o dai detentori dei dati terzi in base ai requisiti del singolo caso.

Dato che le restrizioni d'uso relative alle informazioni trasmesse dall'Ufficio di comunicazione sono già disciplinate nel primo periodo del capoverso 2, la parte finale del nuovo secondo periodo si limita soltanto a disciplinare la trasmissione da parte delle autorità destinatarie a un'altra autorità (cfr. art. 30 cpv. 4 LRD).

5. Ripercussioni

5.1. Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1. Attuazione di un obbligo di autorizzazione per l'acquisto di vecchi metalli preziosi

In base a una stima del settore, l'UDSC, più precisamente l'Ufficio centrale, prevede all'incirca 100 richieste di autorizzazione, che dovranno poi essere rinnovate periodicamente. La maggior parte degli operatori iscritti nel registro di commercio si farà tuttavia registrare soltanto presso l'Ufficio centrale. Al momento si prevede che l'elaborazione delle richieste di autorizza-

⁵¹ Cfr. messaggio LRD, FF **2019** 4571

zione e le misure di controllo e di esecuzione richiederanno due posti supplementari. L'esecuzione di questa regolamentazione sarà finanziata con gli emolumenti e con una tassa di vigilanza e pertanto non graverà sulle casse federali. Questo significa che per l'elaborazione delle richieste di autorizzazione e per l'attività di vigilanza verranno prelevati emolumenti e tasse intesi a coprire i costi legati al personale. Prevedendo 100 patenti e 900 acquirenti registrati, l'UDSC stima ogni anno costi per 0,5 milioni di franchi, comprensivi dei costi iniziali, ripartiti su sette anni. Tali uscite sono compensate dalle entrate generate dagli emolumenti, pari a 12 500 franchi, e dalle entrate provenienti dalla tassa di vigilanza, equivalenti a 0,5 milioni di franchi. Entrate e uscite necessitano di una verifica nei primi anni e le aliquote previste dall'OEm-CMP all'occorrenza devono essere adeguate di conseguenza.

Le presenti disposizioni esecutive precisano le nuove misure a livello di legge e non generano ulteriori costi. Occorre altresì sottolineare che questa misura è stata introdotta su richiesta del settore, con il presupposto della copertura dei costi della Confederazione.

5.1.2. Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di autorizzazione e di vigilanza ai sensi della LRD

Siccome la regolamentazione secondo la LRD esisteva in forma simile già prima della revisione della LRD stessa, la cerchia dei titolari di una patente interessati rimane invariata. In concreto, attualmente la regolamentazione riguarda dieci patenti.

Per soddisfare il nuovo regime di autorizzazione e vigilanza per i saggiatori del commercio di metalli preziosi, l'Ufficio centrale mette in conto, oltre ai costi iniziali in termini di risorse, il fabbisogno di un posto supplementare. Gli emolumenti e le tasse di vigilanza introdotti con la presente modifica devono poter coprire interamente i costi correnti legati al nuovo compito, applicando nella misura del possibile le attuali aliquote della FINMA. I costi iniziali non verranno sostenuti interamente dal settore, poiché una loro parte consistente riguarda la stessa legislazione ed è coperta dalle attuali risorse dell'UDSC. Altri costi iniziali, ad esempio per le soluzioni informatiche e i successivi lavori connessi all'introduzione del nuovo regime, vengono sostenuti dai titolari delle autorizzazioni attraverso la prevista copertura data dagli emolumenti e dalle tasse di vigilanza. Gli oneri annuali sono stimati a 0,5 milioni di franchi e comprendono i costi per la vigilanza e le verifiche. Tali costi devono essere compensati con gli emolumenti per le verifiche (ca. 110 000 fr.) e la tassa di base (ca. 55 000 fr.), mentre il disavanzo è coperto dalla tassa complementare. Il disavanzo varierà in funzione degli oneri registrati anno per anno dall'Ufficio centrale. Le presenti disposizioni esecutive precisano le nuove misure previste a livello di legge e non generano ulteriori costi. Anche questa misura è stata introdotta su richiesta del settore, con il presupposto della copertura dei costi della Confederazione.

5.2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

5.2.1. Miglioramento della trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo

Le associazioni che svolgono principalmente un'attività di raccolta o distribuzione fondi all'estero, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali, sono obbligate a farsi iscrivere nel registro di commercio. L'iscrizione delle associazioni appartenenti a questa categoria e non ancora inserite nel registro comporterà, soprattutto nella fase iniziale, un certo onere supplementare per gli uffici del registro di commercio cantonali.

Le presenti disposizioni esecutive contenute nell'ORC prevedono altresì una disposizione derogatoria secondo cui le associazioni minori sono esentate dall'obbligo di iscrizione. È inoltre previsto un regime secondo cui non tutti i membri della direzione sottostanno a tale obbligo. Tramite tali nuove disposizioni viene ridotto l'onere per le autorità del registro di commercio cantonali, il che lascia presupporre che l'onere supplementare sarà di moderata entità.

5.2.2. Patente di acquirente per saggiatori del commercio di vecchi metalli preziosi e metalli preziosi

Le domande relative all'ottenimento di una patente di acquirente o di un'autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari devono contenere un certo numero di indicazioni e documenti, come per esempio un certificato di domicilio, un estratto del casellario giudiziale o del registro di commercio, forniti all'occorrenza dalle autorità comunali e cantonali. Attualmente risulta difficile stimare la portata di queste domande e quindi il carico in termini di risorse sui Cantoni e sui Comuni. È tuttavia ovvio che gli stessi possono fissare un emolumento che il richiedente dovrà corrispondere per la fornitura di questi documenti o di altre informazioni.

5.3. Ripercussioni sull'economia

I presenti adeguamenti di ordinanze attuano le disposizioni legislative, tengono conto degli sviluppi internazionali e potenziano il dispositivo di difesa della Svizzera per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Preservare l'integrità nonché la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera ne rafforza l'attrattiva e la posizione internazionale.

Il progetto riguarda una moltitudine di intermediari finanziari e ulteriori operatori come, ad esempio, singole imprese o associazioni, il che complica la stima degli effetti cumulativi sulla crescita economica generale e sulla concorrenza. Nel complesso la crescita economica generale e la concorrenza potrebbero non risentirne affatto, anche se è prevedibile un certo aumento dell'onere amministrativo delle imprese per via degli obblighi aggiuntivi, in particolare nel settore del commercio in vecchi metalli preziosi.

5.4. Ripercussioni sugli operatori interessati

5.4.1. Miglioramento della trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo

Secondo le misure adottate nel quadro della revisione della LRD, le associazioni che all'estero svolgono un'attività di raccolta o distribuzione di fondi per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali devono farsi registrare nel registro di commercio. In tal caso l'iscrizione nel registro di commercio e le relative autenticazioni delle firme comportano costi supplementari una tantum per le associazioni interessate. Inoltre le modifiche dell'iscrizione, in particolare dei membri della direzione, nonché l'obbligo di tenere una contabilità e di presentare i conti conformemente alle disposizioni del CO comportano ulteriori oneri. Per informazioni più dettagliate su questi costi si rimanda al capitolo 6.3.3.4 del messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro⁵². Le presenti disposizioni esecutive precisano le misure citate all'inizio e introducono, inoltre, un regime derogatorio e un meccanismo di discrezionalità. Le associazioni minori possono usufruire di tale regime restando esonerate dai costi relativi all'iscrizione nel registro di commercio. Le associazioni che continuano a essere assoggettate all'obbligo a causa dell'entità delle somme trasferite vengono compensate dalla nuova regolamentazione, visto che non tutti i cambiamenti relativi alla direzione devono comparire nel registro di commercio. Con le disposizioni a livello di ordinanza vengono così abbassati i costi per gli operatori.

5.4.2. Introduzione di un obbligo di autorizzazione per l'acquisto di vecchi metalli preziosi

Nel quadro della revisione della LRD, per gli acquirenti a titolo professionale di vecchi metalli preziosi è stato deciso di (re)introdurre⁵³ l'obbligo di autorizzazione e di registrazione, nonché

⁵² Messaggio LRD, FF 2019 4539

⁵³ Nel 2007, nell'ambito della semplificazione e della soppressione delle procedure di autorizzazione, è stata abolita la patente di commercio che autorizzava l'acquisto e la rivendita a titolo professionale di materie da fondere, in

il conseguente obbligo di adempimento degli obblighi di diligenza. In tal modo si stabiliscono le stesse condizioni di concorrenza previste per i 25 titolari attuali di una patente di fonditore. In futuro i soggetti che operano a titolo professionale sul mercato dei vecchi metalli preziosi potranno presumere il rispetto degli obblighi di diligenza previsti dalla LCMP. Ciò può facilitare il commercio nazionale di vecchi metalli preziosi (in particolare quello tra fonditori residenti in Svizzera e commercianti di vecchi metalli preziosi). Chi non rispetta gli obblighi di diligenza può essere denunciato o scoperto nell'ambito delle verifiche a campione. Tale disposizione riguarda anche le persone che a titolo professionale acquistano da privati lavori di metalli preziosi usati.

I titolari di una patente interessati possono adempiere gli obblighi di diligenza con costi contenuti e oneri burocratici aggiuntivi minimi. Non sono necessari cospicui investimenti informatici.

Per il rinnovo della patente, i rispettivi titolari sono tenuti ogni quattro anni al pagamento dei relativi emolumenti. L'emolumento per la patente di acquirente è stato fissato a 500 franchi, ossia 125 franchi per anno civile. L'importo di 125 franchi all'anno tiene conto del campo di applicazione limitato della patente ed è proporzionato alla patente di fonditore (1000 fr. all'anno), che comporta analoghi obblighi di diligenza e di documentazione, ma in più permette al titolare di fondere. In alternativa ci si può far iscrivere nel registro di commercio. Gli acquirenti iscritti nel registro di commercio possono inoltre farsi iscrivere gratuitamente presso l'Ufficio centrale.

Sia gli acquirenti registrati di vecchi metalli preziosi sia i titolari di una patente dovranno inoltre pagare una tassa di vigilanza forfetaria. L'entità della tassa è di 2000 franchi per quattro anni. L'importo di 500 franchi all'anno tiene conto del campo di applicazione limitato dell'attività ed è proporzionato all'emolumento annuale per la vigilanza corrente che devono pagare i titolari di una patente di fonditore (1000 fr. all'anno) che, pur assoggettata a obblighi di diligenza e di registrazione simili, permette tuttavia al titolare dell'autorizzazione anche di fondere.

Affinché le attività di minori dimensioni non siano troppo gravate sul piano economico – come ad esempio gli orafi, che solo di tanto in tanto accettano vecchi metalli preziosi e il più delle volte li lavorano personalmente –, per definire l'acquisto di materie da fondere a titolo professionale è stata fissata una soglia di 50 000 franchi.

5.4.3. Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di vigilanza ai sensi della LRD

L'autorizzazione e la vigilanza da parte di un'autorità statale sono condizioni quadro importanti per i saggiatori del commercio e per le società del gruppo. Spesso, infatti, i loro clienti sul mercato mondiale reputano questa modalità di vigilanza più efficace dei controlli privati. Tale misura è stata quindi inserita nella revisione della LRD su esplicita richiesta del settore, con il presupposto della copertura dei costi della Confederazione. Pertanto in futuro dieci imprese non saranno più sorvegliate dalla FINMA o da un OAD, ma dall'Ufficio centrale.

Per i saggiatori del commercio e le società del gruppo si applicano emolumenti una tantum per il rilascio di un'autorizzazione per il commercio di metalli preziosi bancari (2500 fr. in via forfetaria) ed emolumenti variabili ricorrenti per prestazioni dirette dell'Ufficio centrale nonché per le verifiche ai sensi della LRD. L'entità degli emolumenti variabili dipende dal tempo impiegato nonché dalle conoscenze specifiche e dalla funzione della persona incaricata del disbrigo (fascia di oscillazione da 250 a 350 fr. all'ora). Per l'onere dell'Ufficio centrale non coperto dagli emolumenti verrà riscossa una tassa di vigilanza, in funzione dell'importanza economica dei destinatari dell'autorizzazione. Al momento i saggiatori del commercio e le società del gruppo

quanto tale patente non veniva ritenuta uno strumento efficace per contrastare il commercio illegale e fraudolento di materie da fondere e prodotti della fusione. La patente di acquirente proposta è più ampia del diritto precedente, in quanto comprende in particolare l'acquisto a titolo professionale di lavori di metalli preziosi usati provenienti da privati.

si assumono già i costi della vigilanza attraverso l'adesione a un OAD, nonché gli eventuali costi per una società di audit. La vigilanza da parte dell'Ufficio centrale non dovrebbe comportare costi supplementari. Attribuire la vigilanza sugli obblighi di diligenza ai sensi della LRD e sulle disposizioni della LCMP a una sola autorità crea effetti sinergici: gli assoggettati possono infatti contenere i costi e gli oneri relativi alle risorse umane grazie al fatto che la verifica sarà unica, benché approfondita. Siccome non è più necessario coinvolgere una società di audit, nel complesso i costi per la maggior parte dei saggiatori del commercio e le società del gruppo potrebbero addirittura diminuire.

6. Aspetti giuridici

6.1. Costituzionalità e legalità

Le disposizioni dell'ORD, dell'OTras, dell'ORC, dell'OCMP, dell'OEm-CMP, dell'OTDD e dell'OURD si basano sulle disposizioni delle rispettive leggi citate in rubrica e sono conformi alla legge. Riguardo alla costituzionalità si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio.⁵⁴

6.2. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La revisione della LRD ha migliorato la conformità internazionale della Svizzera alle norme del GAFI. Si rimanda alle rispettive spiegazioni contenute nel messaggio concernente la LRD⁵⁵. Le presenti disposizioni esecutive precisano in particolare queste nuove misure.

7. Entrata in vigore

Gli adeguamenti dell'ORD, dell'OTras, dell'ORC, dell'OCMP, dell'OEm-CMP, dell'OTDD e dell'OURD entreranno in vigore il 1° gennaio 2023 insieme agli adeguamenti a livello di legge. Sono fatte salve le considerazioni seguenti.

Le disposizioni finali della LCMP relative alla modifica del 15 giugno 2018 e l'articolo 42 capoverso 2 LRD, rilevanti per i saggiatori del commercio di metalli preziosi, sono entrati parzialmente in vigore il 1° gennaio 2022, congiuntamente agli adeguamenti della LFINMA. Con l'entrata in vigore parziale si è tenuto conto del diritto di cui all'articolo 42^{bis} LCMP, secondo il quale ora l'Ufficio centrale è competente per il regime di autorizzazione e di vigilanza al posto del regime previsto inizialmente da parte della FINMA e dell'organismo di vigilanza ai sensi della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari. Attualmente tutti i saggiatori del commercio di metalli preziosi interessati aderiscono a un OAD riconosciuto. Tale regime transitorio persisterà fino all'eventuale rilascio della patente, momento a partire dal quale la vigilanza spetterà all'Ufficio centrale secondo l'articolo 42^{bis} e l'articolo 42^{ter} LCMP. In tal modo si tiene conto dell'esigenza del legislatore di una vigilanza completa ai sensi della LRD (cfr. anche art. 12 LRD).

⁵⁴ Messaggio LRD, FF 2019 4539

⁵⁵ Messaggio LRD, FF 2019 4539